

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 110**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento  
sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli  
ordini circondariali forensi

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 settembre 2014)**

---



*Al Ministro della Giustizia*

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente: "Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

Andrea Orlando

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

-----  
Sen. Pietro Grasso  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - recante la "Nuova disciplina della professione forense" - stabilisce che i componenti del consiglio dell'ordine circondariale forense siano eletti dagli iscritti con modalità stabilite in apposito regolamento, adottato secondo la regola generale prevista per i regolamenti attuativi della legge forense dall'articolo 1 della stessa legge.

La fonte regolamentare in questione è richiamata anche dall'articolo 25 della predetta legge di riforma della disciplina della professione forense, laddove gli iscritti all'ordine circondariale forense sono individuati espressamente come elettorato attivo per le elezioni del consiglio dell'ordine stesso, da effettuarsi, appunto, secondo le modalità stabilite con il regolamento in parola.

Ancora, e correlativamente rispetto alle norme citate, l'articolo 27, comma 1, della legge n. 247 del 2012 stabilisce che l'assemblea, costituita dai medesimi avvocati iscritti all'albo (ed agli elenchi speciali), elegge i componenti del consiglio, per il cui ordinario rinnovo quadriennale, è prevista la convocazione e lo svolgimento entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del consiglio stesso (articolo 27, comma 4, della legge citata).

A livello di normazione primaria, la quale delimita l'ambito di attuazione del regolamento qui illustrato, l'articolo 28 della legge n. 247 del 2012 stabilisce:

- a) la composizione del consiglio dell'ordine con l'indicazione del numero dei componenti da eleggere in relazione agli iscritti;
- b) la segretezza del voto;
- c) la individuazione dei presupposti per l'elettorato attivo;
- d) le condizioni per l'eleggibilità degli iscritti e le regole di incompatibilità con la carica di consigliere;
- e) le modalità di espressione del numero di voti;
- f) la regola maggioritaria per l'elezione dei candidati votati e le regole suppletive in caso di parità di voti;
- g) il subentro dei non eletti e la disciplina delle ricandidature;
- h) la durata in carica del consiglio, la scadenza ed il regime di *prorogatio*.

Ne deriva che l'ambito di applicazione del regolamento previsto dal comma 2 dell'articolo 28 della legge forense attiene, in generale, alle modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio (determinazione dei seggi, convocazione elettorale, propaganda, presentazione delle candidature e delle liste, funzionamento della commissione elettorale e del seggio, schede elettorali ed espressione del voto, svolgimento delle operazioni di voto, votazione con sistema elettronico, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti) e la previsione, nei meccanismi attuativi delle

predette modalità, del riparto dei consiglieri da eleggere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi in ossequio a quanto previsto all'articolo 51 della Costituzione. In particolare, la legge prevede che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti, ciò che si realizza anche attraverso una disciplina del voto di preferenza che preveda la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Ancora, l'equilibrio tra i generi, secondo il criterio di riparto stabilito (almeno 1/3 dei consiglieri eletti al genere meno rappresentato), è stabilito dalla legge che venga raggiunto mediante la disciplina sulla modalità di formazione delle liste e sul meccanismo di sostituzione in corso di mandato.

Il provvedimento normativo è strutturato in 17 articoli raccolti in tre capi:

- Capo I Disposizioni generali (artt. 1 e 2);
- Capo II Modalità di svolgimento delle elezioni (artt. 4/15);
- Capo III Disposizioni finali (artt. 16 e 17).

Gli **articoli 1 e 2**, che compendiano il Capo I, delineano, rispettivamente, l'oggetto del regolamento e forniscono talune definizioni utili ad una più snella lettura del testo.

L'**articolo 3** definisce i compiti del presidente del consiglio in sede di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio (convocazione prevista, a livello di normativa primaria, dall'art. 27 della legge n. 247 del 2012). E' previsto che egli provveda a determinare il numero complessivo di componenti del consiglio nella misura stabilita dall'articolo 28 della legge; a determinare il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, in funzione dell'equilibrio di genere affermato dalla norma primaria; quindi, a fissare le date di svolgimento delle elezioni, che è previsto si tengano per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, compresi tra il lunedì ed il sabato della medesima settimana, e per un tempo, nell'arco di ciascuna giornata, non inferiore a quattro ore consecutive.

Le determinazioni del presidente del consiglio dell'ordine sono soggette a pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ordine e a comunicazione al Consiglio nazionale forense.

L'**articolo 4** regola la convocazione elettorale, che avviene da parte del presidente del consiglio dell'ordine (legittimato dalla legge a convocare l'assemblea per le elezioni), il quale, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto e spedisce l'avviso di convocazione a tutti gli aventi diritto al voto con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta spedizione (raccomandata, fax, PEC). E' altresì prevista l'affissione dell'avviso nei locali del tribunale e la pubblicazione sul sito *internet* dell'ordine.

E' previsto che l'avviso di convocazione contenga, oltre che il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi

da assicurare al genere meno rappresentato, anche l'invito a presentare le candidature, anche in forma di lista, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

In via residuale, per i casi di consigli dell'ordine numerosi (con più di 500 iscritti) che, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni possa essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano del luogo in cui ha sede l'ordine, per almeno due giorni lavorativi in settimane diverse, ferma restando la prevista affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito *internet* dell'ordine.

L'**articolo 5** detta regole sulla propaganda elettorale, da non potersi svolgere nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto.

L'**articolo 6** regola la presentazione delle candidature, che può avvenire, sia individualmente che all'interno di una lista, sino alle ore 12:00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto. La lista può essere presentata anche mediante dichiarazione di un avvocato delegato, purché essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

Una specifica disposizione (**articolo 7**) è destinata a regolare la formazione delle liste nel rispetto del principio della parità di genere affermato nella norma primaria. Quindi, nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, è previsto che le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere (così interpretata sistematicamente la disposizione primaria dell'art. 28, comma 3, della legge n. 247 del 2012). Diversamente, quando nella lista non vi sono rappresentanti di entrambi i generi o la rappresentanza sussiste in percentuale inferiore ad un terzo come previsto, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili.

Dalla natura maggioritaria del sistema elettorale delineato nella legge forense, discende la regola espressamente riportata per cui la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Allo stesso modo, l'indicazione, all'interno di una lista, di un candidato ineleggibile, non comporta inammissibilità della lista, ma del singolo candidato.

Il candidato che si presenta in più liste vede decadere la propria candidatura.

All'**articolo 8** è contenuta la disciplina della composizione della commissione elettorale (della quale fanno parte oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati; per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, la commissione è coadiuvata da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati), delle funzioni attribuite alla commissione (verifica le candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla

proclamazione degli eletti) e della possibilità che sia strutturata in sottocommissioni nella fase dello spoglio delle schede.

Al presidente della commissione è affidato lo specifico compito, una volta terminate le operazioni di verifica delle candidature, di numerare le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione

L'**articolo 9** regola la predisposizione delle schede elettorali e l'espressione del voto da parte degli iscritti.

Per agevolare l'espressione del voto, è previsto che le schede contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere. Specifiche norme sono dettate per la vidimatura delle schede in vista della loro utilizzazione per il voto e per la loro conservazione nel corso delle operazioni.

Le regole sull'espressione del voto sono dettate in conformità al principio sull'equilibrio di genere che informa tutta la disciplina regolamentare. Quindi: il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati; nel caso in cui il voto sia destinato ad entrambi i generi, le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere del consiglio, restando fermo il limite massimo pari a due terzi valevole per ciascun genere. Diversamente l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, a pena di nullità dell'intera scheda.

L'**articolo 10** disciplina il seggio elettorale, quale luogo in cui si svolgono le operazioni elettorali, comunque posto nei locali del tribunale ove ha sede in consiglio. All'interno del seggio è previsto che devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto, nonché esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori sia l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura, sia l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti. La norma in esame disciplina infine, con norma di dettaglio, l'accesso e la permanenza nel seggio elettorale a garanzia di segretezza e regolarità delle operazioni.

Le operazioni di voto presso il seggio, presieduto dallo stesso presidente della commissione e con il segretario della commissione elettorale medesima che svolge le funzioni di segretario del seggio, sono disciplinate dall'**articolo 11**, che regola le attribuzioni del presidente (verifica della regolare costituzione del seggio elettorale, dichiarazione di apertura della tornata elettorale, decisione sulle eventuali contestazioni, nomina degli scrutatori tra i presenti, non componenti del consiglio e non candidati), i compiti del segretario, le operazioni di chiusura e riapertura del seggio.

L'**articolo 12** prevede e disciplina la particolare opzione circa le modalità di votazione, deliberata dal consiglio dell'ordine, consistente nella votazione con sistema elettronico. Sono

previste una serie di cautele per l'accesso e l'utilizzazione del sistema informatico. Alle operazioni di voto presiede in tal caso il referente informatico designato dal consiglio dell'ordine che autorizza questa modalità di votazione.

L'**articolo 13** individua criteri di validità e di attribuzione del voto in sede di scrutinio. In particolare è previsto che quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, è nulla e non conteggiata la sola preferenza; quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata è univoca e non corrisponde a quello di altro candidato; allorché un candidato sia indicato con uno dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato.

Sono previste ipotesi di nullità dell'intera scheda allorché essa contenga elementi di estraneità al voto e identificativi dell'elettore.

Con l'**articolo 14** si chiude il complesso di norme sullo svolgimento delle operazioni elettorali sino alla proclamazione degli eletti. Si prevede la verbalizzazione delle operazioni di scrutinio e la possibilità per tutti gli aventi diritto al voto di essere presenti. All'esito della conta dei voti, viene formata, da parte della commissione elettorale, una prima graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

E' quindi stabilita la regola che risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

Per garantire l'equilibrio tra generi è prevista la formazione di una seconda graduatoria, laddove non risulti raggiunta la quota di un terzo per il genere meno rappresentato. In questa seconda graduatoria, che sostituisce la prima, ai fini della proclamazione degli eletti, sono sostituiti i candidati meno votati del genere eccedente con quelli più votati del genere minoritario.

Le operazioni di voto si concludono con la dichiarazione del risultato e la proclamazione degli eletti da parte del presidente del seggio. Di ciò è prevista immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini, con correlativa pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ordine ordine il cui consiglio è rinnovato.

Il Capo II si chiude con una ulteriore disposizione che regola il subentro del primo dei non eletti nel rispetto del mantenimento di equilibrio dei generi e l'ipotesi della rinnovazione delle operazioni elettorali (**articolo 15**).

Il Capo III raccoglie le disposizioni concernenti la clausola d'invarianza finanziaria (**articolo 16**) e la specifica entrata in vigore (**articolo 17**).

**Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

**Amministrazione proponente:** Ministero della giustizia

**Referente:** dott. Luca Venditto

Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo

(06/68852315)

### **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

#### **SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

Il regolamento attua l'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina della professione forense, disciplinando le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

L'adozione del regolamento risponde alla necessità di superare la ormai vetusta disciplina risalente al D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (integrato dal D.Lgs. n. 174/1948), e con essa di garantire le minoranze, realizzando una più ampia democraticità nella manifestazione del voto consentendo la partecipazione paritaria dei candidati.

- B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

Il provvedimento è volto a regolamentare le modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio nei ristretti ambiti determinati dalla normazione primaria e riguardanti, in particolare, la determinazione dei seggi, la convocazione elettorale, la propaganda, la presentazione delle candidature e delle liste, il funzionamento della commissione elettorale e del seggio, le schede elettorali ed espressione del voto, lo svolgimento delle operazioni di voto, la votazione con sistema elettronico, lo scrutinio delle schede e la proclamazione degli eletti. Di particolare rilievo è l'obiettivo fissato dall'art. 28 della Legge n. 247/2012 di garantire, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti.

- C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;**



Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento del provvedimento in esame può essere individuato nel numero dei reclami che, ai sensi del citato articolo 28, comma 12, della Legge n. 247/2012, ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre al CNF, entro dieci giorni dalla proclamazione, contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Avvocati, Consiglio nazionale forense e consigli degli ordini circondariali forensi.

**SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Nella formazione del regolamento si è tenuto conto degli approfondimenti svolti sulla materia dal Consiglio nazionale forense.

**SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

L'intervento normativo è reso necessario dall'art. 28, comma 2, della Legge n. 247/2012 e, pertanto, non era possibile perseguire la c.d. "opzione zero".

**SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

Il provvedimento, nel regolamentare la formazione delle liste, prevede, al suo articolo 7, che dalla natura maggioritaria del sistema elettorale delineato nella legge forense, discende la regola per cui la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito, infatti, anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista. Rispetto alla normativa primaria che prevede in via generale che il regolamento deve provvedere a disciplinare le modalità di formazione delle liste si è ritenuto opportuno adottare la soluzione sopra indicata al fine di garantire maggiormente le minoranze.

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

**A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il regolamento non comporta svantaggi di alcun tipo ma anzi mira a garantire una maggiore democraticità nella elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, nel rispetto delle minoranze e del principio di parità di generi di cui all'articolo 51 della Costituzione.

**B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie**

**imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medio imprese.

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Non esistono condizioni e fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatorio.

**SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

Il provvedimento non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

**SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Consiglio nazionale forense e consigli degli ordini circondariali forensi.

**B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;**

Non sono previste azioni mirate di pubblicità dell'intervento.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Non sono previste specifiche modalità per il controllo e il monitoraggio, in quanto il Ministero della giustizia quale autorità vigilante può richiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forense le informazioni necessarie per monitorare gli effetti dell'intervento regolatorio.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;**

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame gli aspetti indicati sub. C), Sezione 1.

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento normativo non si pone in contrasto con la normazione dell'Unione europea.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

**Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

**Amministrazione proponente:** Ministero della giustizia

**Referente:** Luca Venditto  
Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo  
(06/68852315)

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### ***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

L'intervento regolamentare è necessitato in forza del disposto dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina della professione forense, che ha rimesso ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi secondo la regola generale prevista per i regolamenti attuativi della legge forense dall'articolo 1 della stessa legge, il compito di stabilire le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

La fonte regolamentare in questione è richiamata anche dall'articolo 25 della predetta legge di riforma della disciplina della professione forense, laddove gli iscritti all'ordine circondariale forense sono individuati espressamente come elettorato attivo per le elezioni del consiglio dell'ordine stesso, da effettuarsi, appunto, secondo le modalità stabilite con il regolamento in parola.

#### ***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

La materia oggetto del regolamento è regolata dal D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382 (norme sui consigli degli ordini e collegi e sui consigli nazionali), integrato dal D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 174.

#### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il regolamento attua l'art. 28, comma 2, della legge 247/12 e non interferisce con altre disposizioni normative vigenti.

#### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

#### ***5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Il decreto non presenta, correlativamente alla norma primaria, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Nulla da rilevare

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Nulla da rilevare

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Nulla da rilevare.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Nulla da rilevare.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Nulla da rilevare.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Nulla da rilevare.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento in esame non modifica la normativa regolamentare attualmente vigente.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Nessun effetto abrogativo.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nulla da rilevare.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia quale autorità vigilante può chiedere in ogni momento le informazioni necessarie al CNF.



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO BILANCIO



ALL'UFFICIO LEGISLATIVO  
SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

In riferimento allo schema di decreto in oggetto, si trasmette l'unita relazione tecnica.

Il coordinatore dell'ufficio  
Massimiliano Micheletti  
*Massimiliano Micheletti*



# *Ministero della Giustizia*

**GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO BILANCIO**

**Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

## RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente schema di decreto teso a disciplinare le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi e, al riguardo, si rappresenta che dall'analisi del sopracitato provvedimento, non derivano oneri a carico di questa Amministrazione trattandosi di materia che investe interessi meramente privati.

Per quanto premesso si conferma la validità della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 16 del provvedimento in esame.



**Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**



# *Il Ministro della Giustizia*

**Visto** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**Vista** la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;

**Acquisito** il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 7 agosto 2014;

**Udito** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

**Acquisiti** i pareri delle Commissioni parlamentari;

**Vista** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Adotta il seguente

## **REGOLAMENTO**

### **Capo I**

#### ***Disposizioni generali***

##### **Art. 1**

*(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

##### **Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) «ordine», l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge;
- c) «consiglio», l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione è disciplinata dall'articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;
- d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera c).

## **Capo II** **Modalità di svolgimento delle elezioni**

### Art. 3

*(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)*

1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:
  - a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28 della legge;
  - b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità;
  - c) fissa le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

### Art. 4

*(Convocazione elettorale)*

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L'avviso della convocazione delle elezioni di cui al comma 1 contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. E' affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico.
5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *internet* istituzionale dell'ordine.
6. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito *internet* dell'ordine.

### Art. 5

*(Propaganda elettorale)*

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

#### Art. 6

##### *(Candidature)*

1. Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.
2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445.
3. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

#### Art. 7

##### *(Formazione delle liste)*

1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all'unità inferiore.
2. Quando nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi o questa sussiste in percentuale inferiore a quella indicata al comma 1, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili.
3. Ad ogni lista è attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.
4. L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l'inammissibilità della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.
5. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

#### Art. 8

##### *(Commissione elettorale)*

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà.
4. Nella commissione elettorale le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. E' coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.
7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

#### Art. 9

##### *(Schede elettorali ed espressione del voto)*

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati.
5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere del consiglio, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.
6. Nei casi diversi dal comma 5, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda.

#### Art. 10

##### *(Seggio elettorale)*

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nel luogo indicato dal consiglio e, comunque, nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori:

- a) l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
  - b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.

#### Art. 11

##### *(Operazioni di voto)*

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 8, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
  - a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
  - b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
  - c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
  - d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

#### Art. 12

##### *(Votazione con sistema elettronico)*

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:
  - a) prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;
  - b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
  - c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;
  - d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
  - e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nella apposita urna;
  - f) prevedere il "blocco" al termine del voto di ogni iscritto della postazione, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;
  - g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le stesse *password* di cui alla lettera b);
  - h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
  - i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle tre *password* di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.
4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

#### Art. 13

##### (*Scrutinio delle schede*)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
  - a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;

- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
  - c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);
2. Sono nulle le schede che:
- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1;
  - b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
  - c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
  - d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
  - e) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

#### Art. 14

##### *(Proclamazione degli eletti)*

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.
7. Quando nell'ambito della graduatoria così formata si non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all'articolo 28 della legge. Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell'ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l'elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.
8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

#### Art. 15

##### *(Sostituzione degli eletti)*

1. Quando con il subentro operato a norma dell'articolo 28, comma 6, della legge non è possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l'equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalità previste dal presente regolamento.



**Capo III**  
***Disposizioni finali***

Art. 16

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì \_\_\_\_\_

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli

## Identità principale

---

**Da:** "Segreteria" <segrpart.legislativo@giustizia.it>  
**A:** <archivio.legislativo@giustizia.it>  
**Cc:** <segrpart.legislativo@giustizia.it>  
**Data invio:** venerdì 8 agosto 2014 18.09  
**Allega:** PARERE CNF su schema dm per elezione dei componenti dei COA, approvato il 7 agosto 2014.pdf; riepilogo osservazioni su schema dm per la elezione dei componenti dei COA.pdf  
**Oggetto:** I: Parere CNF 7 agosto 2014 sullo schema di dm recante "modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi"

Da protocollare. Grazie

Marco Mancini

Segreteria particolare


Capo dell'Ufficio Legislativo

Ministero della Giustizia

Via Arenula 70 - 00186 Roma

t. 0668852906 - 2337

marco.mancini@giustizia.it



(2514)

3/4-49  
Dott. Venditto  
com. Dr. Porreca

**Da:** CNF Affari generali - PEC [mailto:affarigenerali@pec.cnf.it]  
**Inviato:** venerdì 8 agosto 2014 12:17  
**A:** segreteria.ministro@giustizia.it  
**Cc:** centrocifra.gabinetto@giustizia.it; centrocifra.gabinetto@giustiziactert.it; archivio.legislativo@giustiziactert.it; 'Uff. Legislativo Segr. Part.'  
**Oggetto:** Parere CNF 7 agosto 2014 sullo schema di dm recante "modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi"  
**Priorità:** Alta

## URGENTE

A S.E.

il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, On. Andrea Orlando

e, per conoscenza :

- Ill.mo Capo di Gabinetto, Dott. Giovanni Melillo
- Ill.mo Capo dell'Ufficio Legislativo, Dott. Domenico Carcano

**OGGETTO : Parere CNF 7 agosto 2014 sullo schema di dm recante "modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi"**

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. prof. Guido Alpa, mi incarica di trasmettere l'unito parere reso da questo Consiglio nazionale nella dedicata seduta amministrativa straordinaria tenuta ieri, 7 agosto 2014, sullo schema di d.m. recante "Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi, a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247", con allegato il riepilogo delle osservazioni pervenute in sede di consultazione.

Con i migliori saluti  
ezio germani

---



*Consiglio Nazionale Forense*

*Affari Generali*

*- ezlo germani -*

*tel. 06.977488 - fax: 06.97748829*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## Schema DM elezioni COA

### RIEPILOGO OSSERVAZIONI

*Roma, 7 agosto 2014*

agg. ore 10.15

ricevuto da Ministero 22.07.2014  
Inviato ai COA il 23.07.2014  
Termine osservazioni ~~04.08.2014~~  
Osservazioni  
pervenute 38  
Referenti: Cremonini

#### Sommario

Elenco delle osservazioni pervenute .....	2
Osservazioni generali .....	3
Capo I – Disposizioni generali .....	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento. ....	5
Art. 2 - Definizioni.....	5
Capo II – Modalità di svolgimento delle elezioni.....	6
Art. 3 – Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi.....	6
Art. 4 – Convocazione elettorale.....	7
Art. 5 – Propaganda elettorale.....	9
Art. 6 – Candidature.....	10
Art. 7 – Formazione delle liste.....	12
Art. 8 – Commissione elettorale .....	14
Art. 9 – Schede elettorali ed espressione del voto .....	15
Art. 10 – Seggio elettorale .....	19
Art. 11 – Operazioni di voto .....	20
Art. 12 – votazione con sistema elettronico .....	22
Art. 13 – Scrutinio delle schede .....	23
Art. 14 – Proclamazione degli eletti.....	24
Art. 15 – Sostituzione degli eletti.....	26
Capo III – Disposizioni finali.....	26
Art. 16 – Clausola di invarianza finanziaria .....	26
Art. 17 – Entrata in vigore .....	26



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## Elenco delle osservazioni pervenute

<i>num</i>	<i>data</i>	<i>COA</i>	<i>modalità</i>	
1	25/07/14	CPO SIENA	mail	
2	28/07/14	SANTA MARIA C.V.	mail	RINVIO
3	29/07/14	TERNI	online	
4	29/07/14	VICENZA	online	
5	30/07/14	MONTEPULCIANO	online	
6	30/07/14	CUNEO	online	
7	30/07/14	SALA CONSILINA	online	
8	30/07/14	LIVORNO	online	
9	30/07/14	COMO	online	
10	30/07/14	MONZA	online	
11	31/07/14	MACERATA	online	
12	31/07/14	LA SPEZIA	online	
13	31/07/14	NOLA	online	
14	01/08/14	LUCCA	mail	
15	01/08/14	TRENTO	mail	
16	01/08/14	CREMA	mail	
17	01/08/14	NAPOLI	online	
18	01/08/14	UN.REG.CAMPANIA	mail	
19	01/08/14	BARI	online	
20	01/08/14	BRESCIA	mail	
21	03/08/14	ROSSANO	online	
22	03/08/14	ROMA	online	
23	04/08/14	GENOVA	online	
24	04/08/14	MESSINA	online	
25	04/08/14	VOGHERA	online	
26	04/08/14	RAGUSA	online	
27	04/08/14	BUSTO ARSIZIO	online	
28	04/08/14	FROSINONE	online	
29	04/08/14	FIRENZE	online	
30	04/08/14	ANCONA	mail	
31	04/08/14	CPO ANCONA	mail	
32	04/08/14	UDINE	mail	
33	04/08/14	BRINDISI	online	
34	04/08/14	CPO CAGLIARI	mail	
35	04/08/14	TEMPIO PAUSANIA	online	
36	04/08/14	OUA	online	
37	05/08/14	AIGA	mail	



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

38

06/08/14 ANF

online

I COA di Montepulciano, Brescia e Udine non hanno formulato osservazioni, così come i COA di Trento, Ancona ed il CPO di Ancona, che hanno espresso apprezzamento per lo schema di DM. Il COA di Santa Maria Capua Vetere ha rappresentato l'impossibilità di esprimere il parere entro il termine indicato. Il COA di Napoli e l'Unione regionale dei Fori Campani hanno formulato osservazioni analoghe.

## RIEPILOGO OSSERVAZIONI

### Osservazioni generali

Comitato Pari Opportunità COA SIENA	<p>Il Comitato delle Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Siena, vista la richiesta di parere da parte del Ministero della Giustizia sullo schema di decreto di cui all'oggetto, esaminato lo stesso, ritiene di esprimere il proprio <b>parere negativo</b> nella parte in cui il decreto prevede che il rispetto delle quote di genere venga garantito escludendo, successivamente allo scrutinio, gli eletti del genere più rappresentato, che hanno ottenuto meno voti e la successiva sostituzione con i candidati del genere meno rappresentato, che, pur non avendo ottenuto un numero di voti sufficienti per essere eletti, comunque hanno riportato più voti.</p> <p>La citata previsione, difatti, appare irrispettosa verso il genere meno rappresentato, poiché pospone al risultato ottenuto la applicazione del rispetto delle quote ed evidenzia l'elezione, per così dire di diritto, di candidati a scapito di colleghi che al contrario hanno ottenuto il numero di voti necessario per passare, ma che vengono esclusi solo perché appartenenti al genere più rappresentato.</p> <p>Tale meccanismo, a nostro avviso, appare ingiustamente penalizzante nei confronti degli eletti di genere più rappresentato, tradisce lo spirito delle quote di genere e priva di peso il futuro componente del COA non eletto, ma ammesso nel Consiglio solo in forza del rispetto delle quote.</p> <p>Riteniamo, pertanto, più proficuo e opportuno stabilire il rispetto delle quote sin dal momento della votazione, disponendo di imporre ad ogni elettore di esprimere le proprie preferenze nel rispetto dei generi.</p>
SANTA MARIA CAPUA VETERE	<p>... questo Consiglio non potrà esprimere osservazioni al Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali Forensi entro il termine fissato del 4 agosto p.v. per insormontabili difficoltà organizzative connesse alla intemperatività della richiesta ed al periodo feriale.</p>
VICENZA	<p>prevedere la generale possibilità per presidente e segretario di delegare le funzioni ai seggi</p>
CUNEO	<p>Il sistema complessivo così come previsto pare adatto soprattutto ai grandi ordini, che hanno problematiche diverse da quelli minori. Si propone di concedere la possibilità per gli ordini minori di adottare una regolamentazione più semplificata</p>
SALA CONSILINA	<p>Dal testo del Regolamento si evince che la bozza di decreto sulla "sorte degli Ordini costituiti nei circondari dei Tribunali soppressi" deve intendersi definitivamente accantonata (ed è un peccato). Ne deriva, però, che andrebbe aggiunta una norma "transitoria" per disciplinare le elezioni 2015-2018 in tali sedi.</p>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<b>COMO</b>	<p>Occorre valutare se il sistema delle candidature, che restringe la platea degli eligendi, è compatibile con il disposto di legge e, in ogni caso, regolare espressamente le questioni delle candidature "tardive" e del voto a iscritto che non si sia candidato (nullo il voto? nulla la scheda?).</p> <p>In ogni caso sarebbe opportuno, per completezza e chiarezza, inserire un articolo sull'elettorato attivo e sull'elettorato passivo, riproducendo e/o chiarendo quanto stabilito dalla legge (art., 28, commi 2 e 4).</p>
<b>MONZA</b>	<p>auspicabile che sia prevista la possibilità di prevedere schede precompilate in ordine alfabetico con riquadro da barrare ove il numero di candidati lo consenta.</p>
<b>LUCCA</b>	<p>Prevedere norma transitoria per le elezioni negli Ordini soppressi.</p>
<b>CREMA</b>	<p><b>FISSAZIONE DI UN NUMERO MINIMO DI VOTANTI PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI</b></p> <p>Visto che, con il nuovo regolamento, la elezione di tutti i consiglieri avviene in un'unica votazione, è necessario, secondo questo Consiglio, fissare tale limite, anche nella misura di una percentuale molto bassa, purchè "dignitosa".</p>
<b>BARI VOGHERA</b>	<p>Il ripetuto richiamo nel regolamento e nella relazione illustrativa agli Ordini presso il Tribunale a sensi dell'art.25 della l. 247/012 fa temere che nonostante lo schema del dl del Cnf venga consacrata per facta concludenda la soppressione degli Ordini privi del Tribunale di riferimento, ai quali quindi non è consentito il rinnovo elettorale si suggerisce di applicare il linguaggio di genere al testo regolamentare</p>
<b>RAGUSA</b>	<p>più in generale sarebbe opportuno inserire delle norme per prevedere le elezioni degli ordini presso i tribunali soppressi</p> <p>Sarebbe opportuno cercare di snellire e semplificare la procedura e tutte le incombenze conseguenti, in quanto troppo complesse e farraginose ed in ogni caso inutili ai fini del corretto svolgimento delle elezioni. Un regolamento varato dal CNF, chiaro, snello e comprensibile, a tutt'oggi, non l'abbiamo ancora riscontrato.</p>
<b>BUSTO ARSIZIO FROSINONE</b>	<p>Sull'elettorato passivo: prevedere espressamente che la mancata tempestiva presentazione di candidatura singola o per lista comporta ineleggibilità dell'iscritto.</p> <p>In considerazione che non vi saranno elezioni nei COA soppressi, si rende necessario inserire una norma transitoria (valida solo per le votazioni del 2015) che stabilisca chiaramente in quale ordine devono debbano essere considerati sia come elettori passivi che come elettori attivi, gli iscritti degli Ordini soppressi per legge.</p> <p>Ciò è assolutamente indispensabile:</p> <p>a) per consentire al Presidente dell'Ordine accorpante (rectius del Consiglio) di determinare il numero di seggi disponibili (con gli accorpamenti è facilmente ipotizzabile l'aumento del numero dei consiglieri da eleggere)</p> <p>b) per consentire, e legittimare, gli iscritti degli ordini accorpanti di poter esercitare il proprio diritto di elettorato attivo e passivo nell'ambito del consiglio accorpante.</p> <p>*****</p> <p>Nel regolamento va precisato in maniera estremamente chiara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) quali siano i poteri del Presidente del COA e quelli del Consiglio;</li><li>2) qual deve considerarsi come data di inizio delle elezioni quale termine per determinare il diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti;</li><li>3) che le operazioni di voto debbano necessariamente terminare entro e non oltre il 31 Gennaio.</li></ol>
<b>TRENTO - ANCONA - CPO ANCONA Comitato Pari Opportunità COA CAGLIARI</b>	<p>Parere positivo sullo schema DM</p> <p>Il CPO, analizzata la bozza di decreto inviata osserva:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) il sistema previsto a garanzia della presenza di entrambi i generi all'interno dei COA è incentrato sul meccanismo del recupero del miglior perdente. Questo sistema, alternativo a quello delle liste bloccate, favorisce e garantisce non solo la presenza equilibrata dei</li></ol>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

generi ma, anche, rispetta la volontà del singolo elettore.

2) L'unica altra possibilità di garantire un equilibrio di genere è quella di prevedere liste bloccate con alternanza secca dei generi. Ciò se da una parte permetterebbe di raggiungere una quota di genere prossima al 50%, dall'altro presenta lo svantaggio di "ingessare" molto la competizione o, se si preferisce, di semplificarla fino all'estremo, con le liste dei presidenti o aspiranti tali. In questo caso la partita si sposta in fase elettorale con la definizione dei posti in lista che determinerà verosimilmente l'elezione o meno. Va detto, peraltro, che questo problema non riguarda solo le donne ma tutti e che pare superabile solo con l'adozione di un sistema di primarie nelle quali indicare le posizioni in lista.

3) In conclusione, se non si tratta del miglior sistema possibile, si è in presenza comunque di un sistema che garantisce almeno un riequilibrio nella presenza e che, quindi va guardato con favore.

4) Le alternative sono dunque due: quello proposto ovvero il recupero del miglior perdente e quello non previsto ma possibile delle liste bloccate con alternanza secca. In entrambi i casi si ritiene che la "costrizione" della volontà dell'elettore non possa essere eterna e che, come per la legge relativa alle quote nei cda Golfo-Mosca, sia opportuno prevedere un termine di applicazione delle quote (tre o quattro mandati). Diversamente è a rischio la compatibilità costituzionale del testo.

## Capo I – Disposizioni generali

### Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi..

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) «ordine», l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge;
- c) «consiglio», l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione è disciplinata dall'articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;
- d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera c).

CREMA

lett.b) aggiungere "compresi anche i Tribunali soppressi"





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

## Capo II – Modalità di svolgimento delle elezioni

### Art. 3 – Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi

1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:

- a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28 della legge;
- b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità;
- c) fissa le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

<b>CUNEO</b>	prevedere la generale possibilità per presidente e segretario di delegare le funzioni ai seggi
<b>COMO</b>	Comma 1 Lettere a) e b): sembra più corretto usare il verbo "indica" anziché "determina", posto che il numero è determinato dalla legge. Lettera a): si propone di sostituire l'espressione "di componenti del consiglio" con "dei consiglieri da eleggere". Lettera b): si propone di sostituire l'espressione "seggi" con "consiglieri eligendi" Lettera c): si propone di sostituire "sei" con "tre".
<b>MONZA</b>	comma 1 lettera A) aggiungere "con riferimento al numero degli iscritti al momento della convocazione"
<b>NOLA</b>	In merito all'art. 3, comma 1, lettera a), è opportuno precisare a quale data si devono computare gli iscritti ai fini della determinazione del numero dei componenti del COA da eleggere
<b>BARI</b>	sostituire il comma 1 lettera B con il testo seguente: "indica il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno a un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato secondo le regole matematiche"
<b>ROMA</b>	Al comma 1 lettera b) dovrebbe essere aggiunto quanto segue: "... , ad esempio in ipotesi di venticinque consiglieri debbono essere assicurati al genere meno rappresentato almeno 8 seggi". Ciò per non ingenerare equivoci con la specifica "almeno un terzo dei consiglieri eletti" prevista dall'art. 28 comma 2.
<b>GENOVA</b>	comma 1, lett. b): togliere la parola "almeno"
<b>MESSINA</b>	Al punto 1 aggiungere dopo il Presidente, "Previa delibera del Consiglio".
<b>VOGHERA</b>	per gli ordini con minor numero di iscritti prevedere in una sola giornata la durata delle operazioni di voto
<b>RAGUSA</b>	Tenuto conto che il seggio elettorale deve restare aperto per non meno di due giorni, sarebbe preferibile ridurre l'orario di apertura a non più di tre ore, al fine di evitare che non vi siano persone disponibili a far parte della commissione elettorale ed a svolgere le funzioni di scrutatore.
<b>FROSINONE</b>	E' necessario chiarire: 1) quali sono i rispettivi poteri del Presidente e del Consiglio in merito alla convocazione delle elezioni ed alla determinazione dei seggi (cfr: Artt. 1 - 2 ed 11)



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

	<p>2) quale sia la data da considerarsi quale inizio delle operazioni elettorali per determinare il numero di consiglieri da eleggere e degli aventi elettorato attivo ed elettorato passivo (sarebbe opportuno chiarire chi abbia diritto di voto se quelli iscritti alla data di individuazione dei seggi o anche quelli iscritti successivamente sino al giorno prima delle votazioni);</p>
<b>FIRENZE</b>	<p>Riformulare il comma 1 nei seguenti termini: "Il presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del Consiglio di cui all'art. 27, comma 4 previa delibera del Consiglio da adottarsi almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto di cui alla successiva lettera b) del presente comma". Al comma 1, lettera a) sostituire "determina" con "indica". Al comma 1, lettera a), dopo "ai sensi dell'art. 28 della legge" aggiungere "sulla base del numero degli iscritti aventi diritto al voto computato alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, conseguentemente, indica il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato in misura di un terzo dei Consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità". Al comma 1, lettera b): eliminare l'intera lettera (in quanto già prevista nell'emendamento precedente). Al comma 1, lettera c) (che diviene lettera b) per effetto della soppressione di cui sopra), dopo "elezioni da tenersi" aggiungere "entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza del Consiglio in carica".</p>
<b>AIGA</b>	<p>Inoltre onde evitare possibili fraintendimenti nello svolgimento delle proprie funzioni da parte del presidente dell'Ordine, l'art. 3 dovrà essere così precisato al comma 1 "Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio...".</p>
<b>ANF</b>	<p>è opportuno integrare la previsione, prevedendo l'esplicitazione di elementi rilevanti per successive disposizioni. al termine del comma 1 aggiungere: "d) individua il luogo ovvero i luoghi di svolgimento delle operazioni elettorali; e) determina i luoghi nei quali non è ammessa la propaganda elettorale a norma dell'art. 5"</p>

## Art. 4 – Convocazione elettorale

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

2. L'avviso della convocazione delle elezioni di cui al comma 1 contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione. E' affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.

6. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

dell'avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito internet dell'ordine.

<b>TERNI COMO</b>	<p>Punto 4. Si suggerisce chiarire la natura alternativa delle modalità di convocazione.</p> <p>Comma 1: si propone di sostituire l'espressione "per l'inizio delle operazioni di voto" con "delle elezioni".</p> <p>Comma 3: si propone di sostituire la parola "seggi" con "consiglieri eligendi" (nella riga sopra la parola "seggio" è usata nel senso di luogo dove si svolgono le elezioni).</p>
<b>NOLA</b>	<p>In merito all'art.4, comma 3, è opportuno precisare a quale data si devono computare gli iscritti ai fini della determinazione del numero dei componenti del COA da eleggere;</p>
<b>LUCCA</b>	<p>ART. 4 N. 1 DEL REGOLAMENTO – MANCANZA DEL TERMINE ENTRO IL QUALE SI DEVONO TENERE LE ELEZIONI</p> <p>Tale termine non è stabilito neppure dall'art. 28 della legge 247/2012.</p> <p>E' ovvio che è una "mancanza" che è necessario colmare.</p> <p>Altrimenti il precedente Consiglio potrebbe autoprorogarsi a sua discrezione.</p>
<b>NAPOLI – UN. REG. FORI CAMPANI</b>	<p>Quanto alla individuazione del numero degli iscritti ed aventi diritto all'elettorato attivo che determina i quorum costitutivi dei COA, il Direttivo evidenzia al CNF la necessità di precisare che detta individuazione deve risalire alla data della delibera di convocazione dell'Assemblea elettorale.</p>
<b>ROMA</b>	<p>La prima parte del comma 4 è così emendata: "L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata a coloro che l'hanno comunicata. ...".</p> <p>Il comma 6 è eliminato.</p> <p>La PEC è obbligatoria per tutti gli iscritti, perciò l'utilizzo di diversi strumenti di comunicazione e, soprattutto, della pubblicazione sui quotidiani per gli ordini con un numero di iscritti superiore a cinquecento costituisce un inutile aggravio di costi."</p>
<b>GENOVA</b>	<p>Poiché il regolamento per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea, previsto dall'art. 27, comma 3, legge n. 247/2012, non è stato ancora emanato, occorre stabilire nel presente regolamento se l'assemblea sia chiamata a riunirsi in prima e seconda convocazione (come già stabilito dall'art. 3 del decreto lgs. lgt. 23/11/1944, n. 382) ovvero in unica convocazione (soluzione questa, preferita). In ogni caso occorre stabilire il quorum per la validità della votazione.</p> <p>Si propone pertanto di aggiungere la seguente disposizione:</p> <p>"L'assemblea è chiamata a riunirsi in unica convocazione. La votazione è valida qualora vi prenda parte almeno un quarto degli aventi diritto al voto".</p>
<b>BUSTO ARSIZIO</b>	<p>art. 4 comma 1.</p> <p>"Almeno trenta e non oltre sessanta giorni prima il Presidente , previa delibera del Consiglio, fissa la data per lo svolgimento delle elezioni.</p> <p>Motivazione: prevedere comunque un termine certo per il computo del numero degli iscritti al fine della individuazione del numero dei consiglieri da eleggere.</p> <p>Questo può essere importante nei casi in cui il numero degli iscritti sia vicino al limite per il passaggio a diversa fascia del numero dei consiglieri</p>
<b>FROSINONE</b>	<p>E' necessario chiarire quali sono i rispettivi poteri del Presidente e del Consiglio in merito alla convocazione delle elezioni ed alla determinazione dei seggi (cfr: Artt. 1 - 2 ed 11)</p>
<b>FIRENZE</b>	<p>Eliminare il comma 1 in quanto la disciplina è ricompresa nella proposta di riformulazione del comma 1 dell'art. 3.</p> <p>Al comma 2 (da rinumerare come comma 1):</p> <p>- dopo "elezioni di cui al comma 1" aggiungere "dell'art. 3";</p>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	<p>- sostituire "data fissata per le elezioni" con "data fissata per l'inizio delle operazioni di voto";</p> <p>Al comma 4, (da rinumerare come comma 3):</p> <p>- dopo "è spedito a tutti gli aventi diritto al voto" aggiungere "alternativamente";</p> <p>- dopo "E' affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente" sostituire la parola "le votazioni" con la frase "l'inizio delle operazioni di voto".</p> <p>Al comma 6 (da rinumerare come comma 5), sostituire "iscritti all'ordine con "aventi diritto al voto"</p>
TEMPIO PAUSANIA	<p>prevedere la possibilità che la convocazione elettorale possa avvenire anche in luoghi diversi e quindi che possano essere istituiti più seggi anche fuori dalla sede del tribunale ed anche in altra città .</p> <p>infatti con l'accorpamento di tribunali e sezioni sono aumentate le distanze tra la sede del tribunale e gli elettori e ciò potrebbe comportare difficoltà nell'esercizio del diritto di voto.</p>
OUA	<p>L'art. 4 comma 3 non pare rispettoso del dettato dell'art. 51 comma 1 Cost., che prevede: "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".</p> <p>Conseguentemente si chiede che venga eliminato l'inciso finale "e il numero minimo dei seggi da assegnare al genere meno rappresentato".</p>
ANF	<p>visto che la posta elettronica certificata è modalità ordinaria ed economica per le comunicazioni, è utile prevederne l'utilizzo come ipotesi normale.</p> <p>si può riformulare il comma 4 come segue:</p> <p>"L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, ovvero, alternativamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax, nonché ..."</p>

## Art. 5 – Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

COMO	<p>L'intero articolo va coordinato e armonizzato con le disposizioni del vigente Codice deontologico (art. 57) e con quelle del nuovo Codice deontologico (art. 69), che in generale sembrano più rigorose e restrittive.</p>
BARI	<p>sostituire il secondo periodo del comma 1 con il testo seguente: "E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo in cui si svolgono le operazioni di voto"</p>
ROMA	<p>Al comma 1 è aggiunta la seguente frase: "E' vietato per i candidati, che non facciano parte della Commissione elettorale, stazionare nelle vicinanze del luogo dove si svolgono le operazioni di voto per salutare e suggerire il voto agli elettori."</p> <p>Questa specifica è importante perché altrimenti non si risolve il problema della propaganda elettorale davanti ai seggi poiché, pur non consegnando il materiale elettorale, i candidati stazioneranno per tutta la durata delle operazioni elettorali appena fuori dai seggi.</p>
ANF	<p>Onde evitare la fissazione di precetti privi dell'indicazione delle modalità di contestazione e di sanzione anche rispetto allo svolgimento del procedimento elettorale, al termine</p>

OSSERVAZIONI SCHEMA DM ELEZIONI COA



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

dell'articolo, aggiungere due commi:

3. I componenti del seggio elettorale contestano le violazioni al divieto di cui ai commi che precedono, identificando i responsabili e trasmettendone i riferimenti al competente collegio di disciplina, intimando l'immediata cessazione dei comportamenti vietati.

4. La contestazione delle violazioni al disposto dei commi precedenti, se effettuata per almeno due volte in riferimento ad una medesima lista, ed in caso di inottemperanza alla cessazione delle propaganda vietata, comporterà l'esclusione dagli eletti dei candidati inseriti nella lista stessa.

## Art. 6 – Candidature

1. Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.

2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445.

3. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

<b>CUNEO</b>	La formalizzazione delle candidature così come proposta pare eccessiva. Si propone di delegare ai singoli c.d.o di determinare le modalità e tempistica della formalizzazione delle candidature
<b>MONZA</b>	si propone l'aggiunta del comma 1bis: "l'espressione delle candidature ai sensi del comma 1 costituisce condizione per l'elettorato passivo"
<b>MACERATA</b>	Occorrerebbe specificare che l'elettorato passivo coinvolge tutti gli iscritti all'albo e che la presentazione delle candidature hanno mero scopo informativo per gli iscritti. Ciò per non generare fantasiose interpretazioni in ordine alla necessità di presentare la propria candidatura per far parte dell'elettorato passivo.
<b>LA SPEZIA</b>	<b>PRIMA CRITICITA'</b> L'articolo 6 della bozza e le altre norme regolamentari non sono chiare nell'indicare se coloro che non abbiano formalmente presentato la propria candidatura nel rispetto dei termini previsti dal regolamento siano comunque eleggibili o meno. Poiché peraltro dalla lettura complessiva delle disposizioni sembrerebbe emergere che a tale interrogativo debba essere data risposta negativa, oltre al fatto che riteniamo debba essere superata l'incertezza per mezzo di espressa previsione che consenta od escluda l'eleggibilità per coloro che non abbiano formalizzato la candidatura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia reputa che l'esclusione dell'elettorato passivo per tutti gli iscritti possa condurre a conseguenze molto rischiose ai fini della validità delle elezioni: cosa accadrebbe in questo caso se fossero presentate liste con nominativi appartenenti ad un solo genere (sebbene nel numero limitato di cui all'articolo 7, comma 2)? E se anche le candidature individuali fossero tutte di un solo genere? In questo caso la commissione elettorale dovrebbe prendere atto che le elezioni non potrebbero in ogni caso svolgersi in quanto il futuro risultato non garantirebbe la rappresentanza di entrambi i generi. L'eleggibilità erga omnes forse potrebbe scongiurare questo rischio. <b>SECONDA CRITICITA'</b> In secondo luogo non è chiaro se l'avvocato presentatore di una lista di cui all'articolo 6,



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

	<p>comma 3, a ciò delegato dai componenti di una lista, possa essere anche un avvocato non candidato (come avviene per le elezioni alla Cassa Forense in cui il presentatore della lista non è necessariamente candidato), oppure se si debba trattare di un avvocato candidato. A questa seconda interpretazione si potrebbe giungere attraverso la lettura del comma 4 dell'articolo 7 nel quale si dice che l'indicazione in lista di un avvocato non eleggibile comporta &lt;&lt; esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione &gt;&gt; (ciò fa quindi pensare che il presentatore debba essere un avvocato candidato).</p> <p>Forse l'aggiunta delle parole &lt;&lt; candidato nella lista &gt;&gt; dopo la parola &lt;&lt; avvocato &gt;&gt; nel comma terzo dell'articolo 6 potrebbe superare la situazione di incertezza.</p>
NOLA	<p>In merito all'art.6, comma 2, è opportuno prevedere un termine maggiore (almeno 30 gg. prima dell'inizio delle operazioni di voto) per la presentazione delle candidature.</p>
LUCCA	<p><b>CANDIDATURE INDIVIDUALI E PER LISTE E POSSIBILITÀ DI VOTO SOLO PER I CANDIDATI</b></p> <p>Questa fondamentale modifica del precedente sistema di elezione dei Consigli dell'Ordine, vigente e attuato da moltissimi anni, non è prevista dall'art. 28 della legge 247/2012.</p> <p>Stante il suo carattere "rivoluzionario", riteniamo che se il legislatore avesse voluto "tale modifica" l'avrebbe inserita nella sopracitata norma, così come, ad esempio, ha inserito il principio dell'equilibrio di genere.</p> <p>Riteniamo pertanto che anche le norme del regolamento istituenti tale sistema, siano viziata da un inammissibile "eccesso di delega".</p> <p>A parte ciò il Consiglio esprime, anche nel "merito", la propria contrarietà a tale sistema chiedendo invece di "restare" alla eleggibilità di tutti gli iscritti (a parte le preclusioni "disciplinari").</p> <p>E' infatti del tutto evidente come il ricorso al nuovo sistema possa facilmente dar luogo a intese che di fatto limiterebbero, se non eliminerebbero la "democraticità" delle elezioni del CDO.</p> <p>L'accoglimento, a nostro avviso inevitabile, delle osservazioni che precedono, comporterà la conseguente revisione degli articoli 6, 7, 9 e 13 (salvo se altri) del regolamento.</p>
GENOVA	<p>Comma 2: il termine di dieci giorni ivi indicato è troppo breve se si tiene conto di tutti gli adempimenti da svolgere tra la sua scadenza e la data delle elezioni.</p> <p>Si propone, quindi, di elevarlo a 15 giorni.</p>
FROSINONE	<p>Il Comma 2 dovrebbe esser integrato con la precisazione che nella dichiarazione il candidato debba precisare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 4, della L. 247/12 e di non versare in situazione di ineleggibilità di cui all'art. 47, comma 6, della Legge n. 247/12</p>
FIRENZE	<p>Al comma 1 sostituire "possono presentare" con "eleggibili ai sensi dell'art. 28, comma 4 della legge presentano".</p> <p>Al comma 3:</p>
BRINDISI	<ul style="list-style-type: none"><li>- sostituire "può essere" con "è";</li><li>- dopo "avvocato" aggiungere "avente diritto al voto".</li></ul> <p>Dalla lettura del regolamento sembra emergere che abbiano l'elettorato passivo soltanto coloro che presentano la loro candidatura individuale ovvero attraverso la partecipazione ad una lista.</p> <p>Ne consegue che gli iscritti aventi diritto di voto non possono esprimere la preferenza per un avvocato iscritto che non abbia presentato la propria candidatura.</p> <p>L'art. 28 comma 4 della legge 247/2012 prevede che "sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento".</p> <p>Come sotto il vecchio ordinamento la legge di riforma fa coincidere l'elettorato attivo e quello passivo, il quale viene limitato solo con riferimento a precedenti disciplinari.</p>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Il comma 2 del citato art. 28 demanda al regolamento ministeriale l'adozione delle modalità del procedimento elettivo (primo periodo), il riparto dei consiglieri per garantire l'equilibrio tra i generi (secondo periodo) e le modalità di formazione delle liste nonché i casi di sostituzione in corso di mandato (quarto periodo).

Vertendosi in un sistema che conferma l'obbligatoria indicazione delle preferenze, il ricorso alle liste coesiste con la scelta individuale di essere eletto, sia quando tale scelta si manifesta con una formale candidatura, sia quando essa venga effettuata direttamente dall'elettore tra il novero di coloro che hanno elettorato passivo (tutti gli iscritti).

Se allora la bozza di regolamento va interpretata – anche attraverso presunzioni e deduzioni indirette – nel senso che esso abbia limitato il diritto di essere eletti soltanto a coloro che hanno presentato la candidatura individuale ovvero attraverso una lista, si pone la questione se con il medesimo regolamento (atto amministrativo) possa essere limitato l'elettorato passivo diffuso e generalizzato previsto dalla legge 247/2012.

In caso di risposta negativa – come pare debba desumersi dal coordinamento delle disposizioni – la bozza va emendata nel senso di chiarire che la candidatura è una facoltà, ma un obbligo imposto a coloro che vogliono presentarsi per essere eletti nel consiglio dell'ordine.

E' pur vero che il comma 1 dell'art. 6 utilizza l'espressione "gli avvocati possono presentare le candidature", ma ciò nonostante tale forma verbale non appare né chiara né risolutiva del problema evidenziato. V'è un'assoluta necessità di mettere un punto fermo e chiaro sulla questione.

A mò di esempio è utile riferirsi all'espressione adoperata nel regolamento sull'elezione dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina:

<<L'elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell'Ordine è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo tenuto dallo stesso Consiglio dell'Ordine che, entro le ore 14 del quindicesimo giorno non festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza >> (art. 4, comma 4).

In questa sede si verte in una materia riservata al potere di regolamentazione del C.n.f. e dunque la fonte del diritto è lo stesso regolamento. Sta di fatto che l'espressione adoperata è univoca nel limitare l'elettorato passivo a coloro che si candidano.

## **Art. 7 – Formazione delle liste**

1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all'unità inferiore.

2. Quando nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi o questa sussiste in percentuale inferiore a quella indicata al comma 1, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili.

3. Ad ogni lista è attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.

4. L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l'inammissibilità della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.

5. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

MONZA	si propone l'aggiunta al comma 1 della frase: "in difetto la lista non sarà ammissibile come tale ma come espressione della candidatura a titolo individuale di ciascun componente". Si propone l'aggiunta al comma 6 della frase: "indipendentemente dalla ammissibilità della lista".
LUCCA	v. sub. art. 6 - CANDIDATURE INDIVIDUALI E PER LISTE E POSSIBILITÀ DI VOTO SOLO PER I CANDIDATI
BARI	al comma 1 sostituire le parole "per difetto alla unità inferiore" con le parole "secondo le regole matematiche", al comma 2 sostituire le parole "l'indicazione dei nominativi" con le parole "il numero dei componenti"
ROMA	Anche al comma 1 dell'art. 7 dovrebbe essere aggiunto quanto segue: "... , ad esempio in ipotesi di venticinque consiglieri debbono essere assicurati al genere meno rappresentato almeno 8 seggi".
FROSINONE	Va chiarito quali sono i casi di ineleggibilità e di non candidabilità ovvero prevedere espressamente quelli che sono i casi in cui la Commissione elettorale può procedere all'esclusione di partecipanti;
FIRENZE	Al comma 1 sostituire "possono recare" con "a pena di irreceivibilità recano". Al comma 3 sostituire "nome di fantasia" con "motto". Al comma 4 eliminare "non eleggibile o". Al comma 6 eliminare da "Fermo quanto previsto ...." fino a "anche a titolo individuale" (la previsione è già contenuta nell'art. 6, comma 1).
Comitato Pari Opportunità COA CAGLIARI QUA	Co. 2 - Si osserva che la previsione della ammissibilità delle liste sotto soglia purché non eccedenti i due terzi degli soggetti da eleggere, è compatibile unicamente con il sistema del miglior perdente mentre si trasforma in caso di adozione di sistemi diversi in un vulnus. L'art. 7 comma 1 dello schema di decreto andrà così riformulato: "le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere solo se assicurano l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 28, comma 2 della legge 247/2012, in ossequio all'art. 51 della Costituzione". L'art. 7 comma 2 andrà conseguentemente eliminato. Al termine dell'art. 7 comma 3 (secondo il testo in esame), dopo la parola "fantasia" andrà soggiunto l'inciso "od un motto".
AIGA	Il regolamento deve avere come finalità principale quella di garantire le minoranze e la più ampia democraticità nella manifestazione del voto consentendo la partecipazione paritaria dei candidati. AIGA ritiene che tali finalità possano essere tutelate escludendo in modo esplicito il cosiddetto "voto di lista", inteso come espressione di un unico voto valevole per tutti i componenti della stessa. Infatti pur prendendo atto che è la stessa legge 247/12 (art. 28 comma 2 e 3) a prevedere la possibilità di esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3, purché sia garantita la quota del genere meno rappresentato (e cioè la possibilità di esprimere - ad esempio per i Consigli con 21 componenti - 21 preferenze, purché 7 destinate alle donne, se gli altri 14 sono uomini), vi è la necessità di definire più chiaramente la disciplina della composizione delle liste e del voto di preferenza, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 del regolamento, al fine di scongiurare tentativi di interpretazione "estensiva" per introdurre il cd "voto di lista".
ANF	per non incorrere nella violazione dei principi di cui all'art. 28, commi 3 (voto limitato





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

senza alcuna deroga) e 2 (pari opportunità) della Legge, al comma 1, dopo le parole "pari a", aggiungere "due terzi di".  
Al comma 2 sostituire la parola "eleggibili" con "indicabili a norma del comma precedente".

## Art. 8 – Commissione elettorale

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà.

4. Nella commissione elettorale le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. E' coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera d).

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

<b>VICENZA CUNEO</b>	requisiti per i componenti la commissione elettorale ridotti a due anni di anzianità L'istituzione della commissione elettorale pare in relazione agli ordini minori, in cui di regola non si verificano mai contestazioni sulle candidature, eccessivamente impegnativa. si propone che quanto meno presso gli ordini minori le eventuali controversie possano essere risolte in sede di seggio elettorale
<b>NOLA</b>	In merito all'art.8, è opportuno chiarire se possano far parte della Commissione elettore il Presidente e il Consigliere Segretario del COA che siano anche candidati al turno elettorale.
<b>CREMA</b>	cap1 aggiungere: "per gli Ordini con un numero di iscritti fino a 599 la commissione elettorale è composta da tre iscritti" cap5 aggiungere: "per gli Ordini sino a 500 iscritti la commissione elettorale è coadiuvata da due scrutatori"
<b>NAPOLI – UN. REG. FORI CAMPANI</b>	Quanto all'art. 8, "Commissione Elettorale" si rileva la necessità di modifica della disposizione di cui al comma 1, prevedendosi che detta Commissione sia composta dal Presidente del COA o da un suo delegato e dal Segretario o da un suo delegato. Si evidenzia che tale modifica assicura il principio di terzietà sempre necessario in ogni



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

<b>BARI</b>	tornata elettorale, principio che potrebbe risultare compromesso dalla possibile circostanza che il presidente e Segretario siano anche candidati alla indette elezioni. L'indicato principio di terzietà può essere ancor più rispettato prevedendosi che l'intera Commissione elettorale sia composta da iscritti all'Albo del COA che abbiano manifestato la propria intenzione a non candidarsi alle convocate elezioni. al comma 1 dopo la frase "oltre al presidente del consiglio e al consigliere segretario" aggiungere "purché non candidati". al comma 4 aggiungere il seguente periodo: " nel caso in cui il presidente e /o il consigliere segretario in carica siano candidati, la commissione eleggerà al suo interno il presidente e il segretario"
<b>GENOVA</b>	Comma 1 riformulare come segue: "1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, composta da otto o più iscritti con una anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non siano candidati. Tra essi con lo stesso atto di nomina sono designati il presidente e il segretario della commissione" Comma 4: <b>soppresso</b>
<b>MESSINA</b>	La Commissione elettorale deve essere composta dal Presidente, dal Consigliere Segretario e da sei iscritti all'Albo non candidati, ad eccezione nel caso in cui tra i nominati vengano indicati i Consiglieri dell'Ordine.
<b>VOGHERA</b>	per gli ordini con minor numero di iscritti prevedere un numero inferiore di componenti la commissione elettorale
<b>FROSINONE</b>	Va risolto il contrasto tra Comma 1 e Comma 3 dell'articolo. Chi nomina i componenti della Commissione ? il Presidente o il Consiglio? Va inoltre precisato: 1) entro quanto bisogna effettuare la verifica dei requisiti dei candidati da parte della Commissione elettorale ed in caso di esclusione entro quanto tempo il provvedimento Motivato vada comunicato all'escluso e se del caso anche agli altri candidati; 2) l'opportunità o meno che il Presidente del COA Uscente presieda la Commissione Elettorale (Art. 8) e decida su eventuali Contestazioni in sede di votazione ( Art. 11, comma 4 lettera c) anche nell'ipotesi che sia egli stesso candidato; 3) l'opportunità o meno che il Segretario del COA Uscente faccia parte di diritto della Commissione Elettorale (Art. 8) anche nella ipotesi di sua candidatura;
<b>FIRENZE</b>	Al comma 1 eliminare "presidente del" e dopo "costituisce" aggiungere "con delibera". Riformulare integralmente il comma 3 nei seguenti termini: "Della commissione elettorale possono far parte, in misura non superiore alla metà, membri del consiglio in carica che non sono candidati".
<b>Comitato Pari Opportunità COA CAGLIARI</b>	Si segnala che non è presente alcuna garanzia di genere nella composizione della commissione elettorale che andrebbe, invece, prevista.

## Art. 9 – Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati.

5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere del consiglio, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.

6. Nei casi diversi dal comma 5, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda.

LIVORNO	c.2) Sembra eccessivo che la scheda elettorale debba contenere (anche se in forma riassuntiva) l'indicazione dei principi previsti dal regolamento. Sarà sufficiente affiggere il regolamento anche in forma riassuntiva nei locali adibiti alla votazione.
COMO	Comma 4: si prevede che il voto venga attribuito agli avvocati candidati; tale previsione va coordinata con l'art. 28, comma 4. L. 247/2012 secondo cui l'elettorato passivo coincide (salvo l'esistenza di precedenti disciplinari) coincide con l'elettorato attivo (tutti gli iscritti); occorre valutare se il sistema delle candidature, che restringe la platea degli eligendi, è compatibile con il disposto di legge e, in ogni caso, regolare espressamente le questioni delle candidature "tardive" e del voto a iscritto che non si sia candidato (nullo il voto? nulla la scheda?). In ogni caso sarebbe opportuno, per completezza e chiarezza, inserire un articolo sull'elettorato attivo e sull'elettorato passivo, riproducendo e/o chiarendo quanto stabilito dalla legge (art., 28, commi 2 e 4).
MONZA	aggiungere al comma 4 ", fermo restando quanto stabilito dall'art. 13"
NOLA	In merito all'art. 9, comma 2, è opportuno valutare la possibilità di introdurre meccanismi facilitativi dell'espressione di voto attraverso l'indicazione sulle schede elettorali dei nomi dei candidati e delle eventuali liste presentate. In merito all'art. 9, n.5, è opportuno precisare se e quale sanzione sia prevista per il caso del voto destinato ad entrambi i generi ma che non rispetti il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.
LUCCA	<b>ART. 9 N. 5 – CONTRARIETÀ DI TALE NORMA REGOLAMENTARE RISPETTO A QUANTO STABILITO DALL'ART. 28 N. 3 DELLA LEGGE 24/7/2012</b> Infatti la norma di legge prevede che ciascun elettore possa "esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere" mentre la norma del regolamento prevede che "le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere del Consiglio" (sia pur nel rispetto del cosiddetto equilibrio dei generi). La suindicata norma regolamentare violerebbe, quindi, il principio della gerarchia delle fonti normative. v. anche sub art. 6 - CANDIDATURE INDIVIDUALI E PER LISTE E POSSIBILITÀ DI VOTO SOLO PER I CANDIDATI <b>ART. 9 N. 2</b> In conseguenza a quanto esposto al n. 1 che precede, ovviamente la scheda dovrà "contenere" un numero di righe pari a due terzi dei componenti del Consiglio da eleggere. Comunque qui si segnala la absurdità della statuizione di stampare su ogni scheda, sia pure in forma riassuntiva (con che criteri si dovrebbe poi riassumere?! il regolamento delle elezioni. E' agevole trovare un'altra soluzione più ragionevole – ad esempio l'affissione di più copie del regolamento nella sede del seggio – piuttosto che distribuire schede "lenzuolo" o stampate in caratteri minuscoli, come quanto si vuole "imbrogliare" nei contratti.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

<b>NAPOLI – UN. REG. FORI CAMPANI</b>	<p>L'esposta necessità di assicurare che l'art. 9, comma 4, dello schema di regolamento, debba essere modificato, prevedendosi, in luogo della scheda predisposta con gli spazi liberi, una scheda elettorale predisposta con l'indicazione dei nominativi dei candidati di ogni lista e dei candidati singoli affiancati dalla casella che l'elettore dovrà barrare per esprimere la singola preferenza.</p>
<b>BARI</b>	<p>sostituire il comma 4 con il seguente testo: " Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome dei candidati ovvero attraverso l'indicazione della denominazione della lista di candidati prescelta" sostituire il comma 5 con il testo seguente: " l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda". sostituire il comma 6 con il testo seguente: " nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, l'elettore può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti del consiglio da eleggere"</p>
<b>ROMA</b>	<p>Si propone di modificare come segue il comma 6: "Nei casi diversi dal comma 5, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità delle preferenze indicate in eccesso". La sanzione della nullità della scheda per i voti oltre i due terzi appare eccessiva, infatti è sufficiente stabilire la nullità dei voti che superano i due terzi di quel genere. Del resto la volontà dell'elettore fino a quel momento è validamente espressa.</p>
<b>GENOVA</b>	<p>Riformulare il primo e secondo comma come segue: "1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo da garantire la segretezza del voto e recano in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto. 2. Le schede elettorali, che possono essere anche precompilate con i nominativi dei candidati indicati in ordine alfabetico, secondo lettera da sorteggiarsi a cura della Commissione elettorale, e con riquadro accanto da barrare, a pena di nullità sono vidimate dal Presidente della Commissione elettorale o suo delegato; le schede non precompilate con i nominativi dei candidati sono predisposte in maniera da consentire l'espressione delle preferenze nel numero dei consiglieri da eleggere". Riformulare il comma 4 come segue: "4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome dei candidati ovvero, qualora vengano utilizzate schede precompilate, barrando le caselle poste accanto ai nominativi dei candidati".</p>
<b>MESSINA</b>	<p>"Al punto 2, proprio per garantire la segretezza del voto e armonizzare il voto cartaceo al voto elettronico, la scheda elettorale deve essere predisposta con indicazione per lista in ordine di presentazione e all'interno della lista indicare i candidati in ordine alfabetico con accanto un quadratino. Non dovranno essere inserite righe in bianco. Al punto 4 prevedere che il voto venga espresso attraverso l'apposizione di una x o di un segno sul quadratino posto a fianco del nome del candidato. Non possono essere dati voti ad iscritti che non abbiano presentato la propria candidatura. Al punto 6 prevedere che sono valide anche le schede che comunque contengano non più dei due terzi, sul numero di Consiglieri da eleggere, di preferenze per ogni singolo genere."</p>
<b>RAGUSA</b>	<p>L'indicazione in ciascuna scheda dei principi previsti per l'espressione del voto è un inutile aggravio dei compiti del Consiglio, sia in ragione del fatto che detti principi vengono in ogni caso comunicati mediante altre e più utili forme di pubblicazione, sia in quanto potrebbero ingenerare confusione nell'elettore. E ciò senza dire che tali indicazioni non sono previste in nessun'altra scheda elettorale.</p>
<b>BUSTO ARSIZIO FROSINONE</b>	<p>Comma 4 Adde: ... "fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento circa l'indicazione del solo cognome" Stante la laboriosità del voto sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità che il COA predisponga schede elettorali già precompilate con tutti i nominativi dei candidati.</p>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

FIRENZE	<p>Al comma 2, dopo "Ogni scheda elettorale" eliminare la frase "che contiene un numero di righe pari a quello del numero dei componenti complessivi dei consiglieri da eleggere".</p> <p>Al comma 2 aggiungere il comma 3 (rinumerando conseguentemente tutti quelli successivi), così formulato:</p> <p>"Ogni scheda elettorale riporta sia le liste dei candidati così come presentate, numerate progressivamente sulla base di data ed ora di presentazione, con l'indicazione dell'eventuale motto sia l'elenco alfabetico dei candidati non presenti in alcuna lista. In caso di omonimia del cognome e nome fra candidati sono indicati data e luogo di nascita.</p> <p>Al fianco sinistro del nominativo di ogni candidato individuale e di ogni lista è inserito un riquadro onde consentire l'espressione del voto di preferenza mediante apposizione di segno."</p> <p>Riformulare il comma 4 nei seguenti termini:</p> <p>"Ogni elettore, pena la nullità della scheda, può esprimere il proprio voto di preferenza per non più dei due terzi del numero dei seggi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)".</p> <p>Riformulare il comma 5 nei seguenti termini:</p> <p>"Il limite dei due terzi di cui al comma precedente non opera ove il voto di preferenza sia ripartito fra candidati di genere diverso ed in favore dei candidati del genere meno votato sia espresso almeno un terzo delle preferenze."</p> <p>Riformulare il comma 6 nei seguenti termini:</p> <p>"Fermi i limiti di cui ai commi precedenti, il voto di preferenza è espresso apponendo un segno nel riquadro posto a sinistra del nominativo dei candidati individuali ovvero di una delle liste; in tale ultimo caso il voto di preferenza si intende espresso in favore di ciascuno dei candidati della lista."</p>
OUA	<p>L'art. 9 comma 4 dello schema di decreto, così semplificando il voto assegnato manualmente, andrà così formulato: "il voto va espresso su scheda bianca (quindi priva di qualsiasi precompilazione) e può essere manifestato con l'indicazione del solo cognome del candidato, salvè le ipotesi di omonimia tra i candidati, nel qual caso va indicato sia il nome che il cognome, pena la non attribuzione della preferenza".</p> <p>Sempre quanto all'art. 9, i commi 5 e 6 non rispettano il principio stabilito all'art. 28 comma 3 della Legge n. 247/2012 che stabilisce che "ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto"; conseguentemente se ne chiede la seguente riformulazione: "ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto, così come previsto all'art. 28, comma 3 della legge 247/2012".</p>
AIGA	<p>L'art. 9 comma 6 andrà conseguentemente eliminato. v. anche sub art. 7</p> <p>In particolare, è necessario che il regolamento in discussione specifichi che i principi sanciti dall'art. 9 - che prevede al comma 1 la segretezza del voto ed al comma 4 la modalità di espressione dello stesso attraverso l'indicazione del nome e del cognome dell'avvocato candidato - siano garantiti dal DIVIETO, espressamente previsto, del voto di lista. Sarebbe auspicabile che il regolamento prevedesse espressamente (modificando il comma 4 dell'art. 9) il divieto della lista "bloccata" nei seguenti termini: "il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati <b>su scheda bianca, priva di qualsiasi indicazione del nome della lista o dei candidati</b>".</p> <p>Ciò garantirebbe, da un lato il diritto dell'elettore di non vedere mortificato il principio di segretezza del voto (laddove, la lista precompilata implicherebbe tempi di permanenza in cabina molto ridotti), dall'altro un residuo diritto alle minoranze che sarebbe definitivamente sacrificato dal voto "bloccato" della intera lista.</p> <p>Si ritiene altresì necessario esplicitare il contenuto del comma 5 dell'art. 9 in merito alla possibilità di indicare un numero maggiore di un terzo dei candidati ma inferiore al numero complessivo senza però violare la tutela delle minoranze (e cioè la possibilità di esprimere</p>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

ANF	<p>- ad esempio per i Consigli con 21 componenti - 8 o più preferenze, purché 7 destinate al genere meno rappresentato).</p> <p>Per non incorrere a palese violazione dell'art. 28, comma 3 della Legge, al comma 2, dopo le parole "pari a", aggiungere "due terzi di".</p> <p>Al successivo comma 5, dopo le parole "pari al", aggiungere "massimo a due terzi del".</p> <p>Al comma 6, sostituire</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le parole "dei componenti da eleggere del consiglio", con "delle preferenze esprimibili a norma del comma 2", e</li><li>- le parole "della scheda" con "delle preferenze espresse oltre il numero consentito".</li></ul>
-----	---

## Art. 10 – Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nel luogo indicato dal consiglio e, comunque, nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori:
  - a) l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
  - b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.

MONZA	si propone aggiunta del comma 3 bis: "E' ammessa l'affissione degli Elenchi dei candidati e delle liste secondo le modalità di cui al comma n. 3, la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine e la comunicazione di elenchi e liste agli iscritti.
BARI	aggiungere il seguente comma 6 : " All'interno dello stesso seggio si svolgono le operazioni elettorali per la elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità
ROSSANO	<p>Appare incomprensibile la prescrizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 10 dello schema di regolamento laddove si disciplina la presenza di persone all'interno del seggio elettorale, prevedendo che nello stesso vi permangano solo i componenti la commissione elettorale e gli elettori per il tempo strettamente necessario a votare.</p> <p>Pur condividendo la finalità della norma, e cioè quella di eliminare qualunque forma di influenza da parte dei candidati nei confronti degli elettori sino al momento della votazione, laddove il Presidente del seggio elettorale (Presidente del COA) e il Segretario del seggio elettorale (segretario del COA) siano pure candidati (nessuna incompatibilità al riguardo è prevista) devono obbligatoriamente presenziare il seggio, la stessa suscita forti perplessità.</p> <p>La draconiana misura del divieto di permanenza nel seggio dei candidati –che non trova riscontro in nessun sistema elettorale politico e/o amministrativo- deve esser rivista alla luce di queste osservazioni, apparendo incomprensibile che nessun candidato possa sostare nel seggio elettorale mentre il Presidente e il Segretario del COA (componenti del seggio elettorale), se candidati, devono obbligatoriamente esser presenti (potendo, quindi, quali candidati, esercitare quelle forme di persuasione nei confronti degli elettori</p>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

	<p>che la norma tende a impedire).</p> <p>Si ritiene pertanto che tra la opzione di escludere dalla Commissione elettorale e del Seggio il Presidente e Segretario del COA che siano candidati e quella di consentire la presenza dei candidati nel seggio elettorale -pur prescrivendo il divieto di propaganda elettorale e comunque l'esercizio di qualunque altra forma di persuasione nei confronti degli elettori (principio peraltro universalmente noto ed accettato)- appaia più razionale quest'ultima posto che per i compiti attribuiti alla Commissione elettorale sia impensabile che la stessa non sia presieduta dal presidente del COA coadiuvato dal Segretario del Consiglio.</p>
<b>GENOVA</b>	<p>Comma 1 riformulare come segue: "1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nel luogo indicato dal consiglio, nei locali del Tribunale presso cui è costituito il consiglio stesso o in altri locali ove hanno sede gli uffici del consiglio".</p>
<b>VOGHERA</b>	<p>per gli ordini soppressi le operazioni di voto dovrebbero potersi tenere dove ha sede il COA che al momento non sempre coincide con la sede di tribunale</p>
<b>FROSINONE</b>	<p>Espungere il comma 3 dell'articolo ovvero prevedere la sola pubblicità all'interno del seggio o all'interno della cabina di voto</p> <p>Il 3 comma dell'Art. 10 sembra eccessivamente oneroso per il COA, gli Ordini più grandi e non solo loro, dovrebbero stampare E rendere "conformi" ( e quindi autenticate dal Presidente o da suo delegato) migliaia e migliaia di elenchi di candidati.</p> <p>Potrebbe esser sufficiente prevedere che all'interno del seggio ed all'interno di ogni cabina siano affissi gli elenchi dei candidati .</p>
<b>FIRENZE</b>	<p>Al comma 3, lettera b) dopo "di tutti i componenti" aggiungere "con il numero progressivo attribuito e l'eventuale motto".</p>
<b>TEMPIO PAUSANIA</b>	<p>prevedere la possibilità che possano essere istituiti più seggi anche fuori dalla sede del tribunale ed anche in altra città, compresa nel circondario, dove risiedono il maggior numero degli iscritti all'ordine.</p>
<b>ANF</b>	<p>infatti con l'accorpamento di tribunali e sezioni sono aumentate le distanze tra la sede del tribunale e gli elettori e ciò potrebbe comportare difficoltà nell'esercizio del diritto di voto.</p> <p>In coordinamento con la proposta di integrazione dell'art. 3, al comma 4, dopo la parola "seggio", aggiungere "e delle altre aree interdette alla propaganda elettorale a norma degli artt.3, comma 1, lett. e) e 5"</p>

## Art. 11 – Operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 8, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
  - a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispose un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
  - b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

- c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;  
d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

<b>COMO</b>	Comma 7: si propone di eliminare l'intero comma ovvero aggiungere ", anche per mezzo di allegato albo con la spunta dei soggetti che hanno votato".
<b>MONZA</b>	al comma 5 ed al comma n. 9 sostituire il riferimento a n. 3 componenti del seggio con il riferimento a n. 2
<b>CREMA</b>	Cap 4 lett. d aggiungere: "per gli Ordini sino a 500 iscritti gli scrutatori sono nominati in numero di due"
<b>BARI</b>	sostituire al comma 1 lettera A le parole "negli elenchi" con le parole "nelle liste"
<b>GENOVA</b>	Comma 4, lett. d) aggiungere in fondo: "Gli scrutatori possono essere nominati dal Presidente del seggio, con apposito atto, anche in data antecedente a quella di inizio delle operazioni di voto, scegliendoli tra gli avvocati iscritti all'albo aventi diritto al voto e non candidati".
<b>VOGHERA</b>	Comma 7: dopo la parola "Nel verbale" aggiungere "e nei relativi allegati". per gli ordini con minor numero di iscritti prevedere in una sola giornata la durata delle operazioni di voto
<b>RAGUSA</b>	Ci si riporta a quanto già rilevato per l'art.3 in ordine alla durata minima di apertura del seggio
<b>FROSINONE</b>	Verificare contrasti tra poteri Presidente COA e Consiglio, segnalati sub Art. 1. Chiarire e prevedere espressamente quali siano le possibili contestazioni in sede di voto sulle quali il Presidente del Seggio (rectius il Presidente del COA) dovrà effettuare la sua verifica e poi adottare la decisione
<b>BRINDISI</b>	"7. AL VERBALE DEVE ESSERE ALLEGATO L'ELENCO DEGLI AVVOCATI CHE HANNO VOTATO." (sostituisce l'intero comma 7) Costituisce un forte aggravio riportare nel corpo del verbale tutto l'elenco dei votanti (negli ordini medio/grandi rappresenta quasi un'impresa titanica).
	"8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e DI ALMENO ALTRI DUE





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

componenti del seggio elettorale. ...”

Costituisce un aggravio prevedere che tutti i componenti del seggio debbano apporre le firme sui sigilli.

“9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza DEL SEGRETARIO E DI ALMENO UN ALTRO COMPONENTE del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. ...”

Al momento della riapertura è certamente necessaria la presenza del segretario che deve verbalizzare; per il numero dei componenti è sufficiente quello di tre in totale (presidente e altri due), il quale è lo stesso che il regolamento prevede per il funzionamento del seggio durante le operazioni.

N.B.: LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN MAIUSCOLO.

## **Art. 12 – Votazione con sistema elettronico**

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una “scheda di voto” che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nella apposita urna;

f) prevedere il “blocco” al termine del voto di ogni iscritto della postazione, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di “sospensione”, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la “riattivazione” delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b);

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle tre password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

LA SPEZIA	Dalla lettura dell'articolo 12 sembrerebbe che il voto telematico debba essere espresso necessariamente da apposita postazione allestita presso il seggio elettorale. Francamente ci pare che prevedere il voto telematico presso il seggio e non consentirlo da postazione remota, pur nel rispetto dei giorni e degli orari stabiliti per lo svolgimento delle elezioni, sia contrario alla ratio della procedura telematica. Inoltre dalla norma sembra che il sistema di voto telematico sia rigidamente alternativo a quello tradizionale analogico, mentre sarebbe utile, proprio per garantire l'espressione di voto per chi non abbia la possibilità di recarsi al seggio, la sola facoltà di votare da posizione remota, ferma restando la procedura tradizionale cartacea. Il voto telematico potrebbe essere garantito semplicemente dall'inoltro a mezzo PEC della scheda votata previo invio all'elettore di password generata casualmente (anche consegnata alla postazione presso il seggio). Il tutto potrebbe essere supportato da un sistema criptato che non riconduca la singola scheda all'elettore e che escluda la possibilità per chiunque di aprire le schede che confluiscono nell'urna telematica prima dell'inizio dello spoglio.
CREMA ROMA	cap 1 aggiungere: " detta opzione è valida per gli Ordini con iscritti superiori ai 500" Il comma 2 lettera e) va così integrato: "prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto", vidimata nel retro con uno o più timbri riportanti la firma del solo presidente della commissione elettorale, che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nella apposita urna
GENOVA	Comma 4 riformulare il primo periodo come segue: "4. L'accesso alle postazioni elettorali, che devono garantire la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da parte dei componenti la commissione elettorale ..."
FIRENZE	Al comma 2 sostituire il primo capoverso con: "L'utilizzo del sistema informatico per la registrazione dei voti dovrà essere autorizzato con apposito provvedimento del Ministro della Giustizia, previa verifica che il sistema informatico abbia almeno le seguenti caratteristiche:"

## Art. 13 – Scrutinio delle schede

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);

2. Sono nulle le schede che:

- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1;
- b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
- c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
- d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
- e) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

<b>COMO</b>	Si chiede di prevedere espressamente la disciplina del voto o della scheda in caso di voto a iscritto che non si sia candidato o a soggetto non eleggibile (v. osservazione all'art. 9).
<b>LUCCA</b>	v. sub art. 6 - CANDIDATURE INDIVIDUALI E PER LISTE E POSSIBILITÀ DI VOTO SOLO PER I CANDIDATI ART. 13 N. 2 LETT. D) DEL REGOLAMENTO – NULLITA' DELLE SCHEDE E' ovvio che, per quanto sopra esposto, dovrà anche essere modificata anche il n. 1 di tale articolo. A parte ciò, questo Consiglio ritiene sia da mantenere il sistema fino ad ora attuato, ispirato alla conservazione, per quanto possibile, "dell'espressione di voto". Pertanto, ove la scheda contenga più voti del consentito, dovranno essere ritenuti validi i voti espressi a favore dei primi dieci votati
<b>MESSINA</b>	Al punto 2 rivedere le ipotesi di nullità della scheda secondo quanto indicato all'art. 9 sulle modalità di predisposizione delle schede elettorali.
<b>FIRENZE</b>	Eliminare il comma 1 (la disciplina è già contenuta nell'art. 9 come riformulato) rinumerando conseguentemente il comma 2.
<b>ANF</b>	Al comma 2, sopprimere la lettera "d)", con la conseguenza che la lettera "e)" diventa "d)". In ogni ipotesi appare infatti lesivo della riconoscibile volontà dell'elettore annullare molte preferenze a causa di una preferenza o poco più. appare più rispettoso annullare le preferenze eccedenti.

## Art. 14 – Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

7. Quando nell'ambito della graduatoria così formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all'articolo 28 della legge. Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell'ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l'elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.

8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

LIVORNO	<p>c.2 Appare eccessivo che tutti gli aventi diritto al voto possano presenziare alle operazioni di scrutinio. E' garanzia del corretto svolgimento dello scrutinio la partecipazione di membri della commissione elettore ad esclusione del Presidente e del Consigliere Segretario.</p> <p>c.8) non è chiaro se le operazioni di scrutinio possano essere rinviate ad un giorno successivo dal loro inizio, qualora non sia possibile che il termine delle operazioni avvenga ad un orario consono con la chiusura del Tribunale.</p>
COMO MONZA	<p>Comma 5: si propone la sostituzione della parola "seggi" con "Consiglieri da eleggere".</p> <p>comma 3 sostituire "fino all'elezione del successivo Consiglio" con "per i tre mesi successivi al decorso del termine per l'impugnazione di cui all'art. 28 comma 12 L. 247/2012.</p> <p>comma 7 dopo le parole "di cui all'art. 28 della legge" aggiungere: "o in quella diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera B".</p>
FROSINONE	<p>Espungere il 3 Comma ovvero prevedere che le schede elettorali siano custodite per un periodo di tempo limitato.</p> <p>Il 3 comma dell'Art. 14 mi sembra eccessivamente oneroso per il COA, gli Ordini più grandi e non solo loro, dovrebbero Custodire migliaia di schede anche quando l'elezione non è stata oggetto di impugnazione (art. 28 Comma 12).</p> <p>Salvo casi di impugnazione delle elezioni, potrebbe prevedersi la custodia delle schede per un periodo di 6/8 mesi;</p>
BRINDISI	<p>"2. Sono nulle le schede che:</p> <p>a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo , salvo quanto previsto al comma 1 DEL PRESENTE ARTICOLO;</p> <p>b) ..."</p> <p>Senza la specificazione il riferimento è al comma 1 dell'art. 9 del regolamento; e non pare che ciò sia possibile.</p> <p>"3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, da segretario e DA ALMENO ALTRI DUE componenti del seggio. ..."</p> <p>Si veda notazione al precedente art. 11.</p> <p>LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN MAIUSCOLO</p>
AIGA	<p>Infine è tempo di cambiare un approccio di estrema chiusura ai giovani e, pertanto, l'art. 14 comma 6, che prevede l'ipotesi di ottenimento di ugual numero di preferenze, dovrà essere così modificato "...tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione all'albo il minore di età" in quanto tale scelta premierà altresì il merito di aver intrapreso il percorso</p>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

professionale senza ritardo.

## **Art. 15 – Sostituzione degli eletti**

1. Quando con il subentro operato a norma dell'articolo 28, comma 6, della legge non è possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l'equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalità previste dal presente regolamento.

**MESSINA**

Prevedere che le nuove elezioni riguardino solo il numero dei posti non coperti.

## **Capo III – Disposizioni finali**

### **Art. 16 – Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di  
elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi a norma dell'art. 28  
della legge 31 dicembre 2012, n. 247**

**Il parere del Consiglio nazionale forense**  
*(Roma, 7 agosto 2014)*



**Consiglio nazionale forense**

## **Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 7 agosto 2014**

- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, in particolare, l'art. 28, comma 2, ove è previsto che *"I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite"*;

- visto in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ove è previsto che *"All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF)"*;

- visto lo schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 pervenuto a questo Consiglio in data 21 luglio 2014;

- viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute da:

- a) i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V., Terni, Vicenza, Montepulciano, Cuneo, Sala Consilina, Livorno, Como, Monza, Macerata, La Spezia, Nola, Lucca, Trento, Crema, Napoli, Bari, Brescia, Rossano, Roma, Genova, Messina, Voghera, Ragusa, Busto Arsizio, Frosinone, Firenze, Ancona, Udine, Brindisi, Tempio Pausania;
- b) l'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA);
- c) l'Unione regionale Campania
- d) l'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA), l'Associazione nazionale forense (ANF)
- e) i comitati pari opportunità (Cpo) costituiti presso gli ordini di: Siena, Ancona, Cagliari.

- considerato che attraverso le osservazioni pervenute sono state formulate alcune ipotesi di modifica allo schema ricevuto dal Ministero della giustizia, un riepilogo delle quali è allegato al presente parere e ne costituisce parte integrante;

- sentito il Relatore, Cons. Avv. Giuseppe Picchioni, coordinatore del Gruppo di lavoro in materia di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi appositamente costituito dal CNF;

### **OSSERVA IN VIA GENERALE**

1. Questo Consiglio ritiene di condividere le scelte di fondo operate nella redazione dello schema di regolamento ministeriale; sembra peraltro opportuno, per completezza e comodità di lettura, riprendere tutte le previsioni della Legge 247/2012 (art. 28, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 L.) che regolano specificatamente la materia elettorale: ciò eviterebbe il ricorso a richiami e conferirebbe autosufficienza ed organicità al regolamento elettorale.

### **OSSERVA ALTRESÌ IN RELAZIONE ALLE SINGOLE PREVISIONI**

2. Con riferimento all'art 2, recante "Definizioni" si suggerisce di aggiungere la seguente:  
per "operazioni elettorali" di cui all'art. 28, comma 2, penultimo periodo, della legge 247/2012 si intende tutto il procedimento -- che inizia con la delibera di indizione delle elezioni e termina con la proclamazione degli eletti -- del quale le operazioni di voto costituiscono una fase.
3. Con riferimento all'art. 3, recante disposizioni in materia di "Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi":
- parrebbe preferibile individuare la data per la convocazione delle elezioni tra il 15/11 ed il 30/11, e quindi in un arco di tempo ben preciso, onde consentire l'organizzazione di candidature individuali e di lista con preavviso già determinato. Ciò favorisce la propaganda elettorale e consente un'informazione più ampia e completa in tutto il Foro, ma, soprattutto, consente di fissare una data per individuare il numero degli iscritti per la conseguente determinazione del numero di consiglieri da eleggere.
- L'indicazione di un preciso periodo temporale tra l'indizione delle elezioni e l'inizio delle operazioni di voto consentirà uniformità di comportamento per tutti gli Ordini.  
Per le stesse ragioni di chiarezza, pare opportuno aggiungere alla lett. a) del comma 1 le parole "avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno antecedente alla delibera di convocazione dell'assemblea".  
Pare inoltre opportuno utilizzare alla lett. c) del comma 1 l'espressione "operazioni di voto" in luogo di "elezioni".
4. Con riferimento all'art. 4, recante disposizioni in materia di "Convocazione elettorale" si propone la modifica del primo comma come segue:  
*"Il Presidente, previa delibera del Consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno trenta giorni di anticipo sulle stesse".*  
Conseguentemente, il secondo comma dovrebbe avere il seguente tenore:  
*"L'avviso di convocazione contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le operazioni di voto, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento".*  
Al comma quarto dovrebbe essere chiarito che non è sufficiente esporre l'avviso di convocazione in un luogo accessibile al pubblico dovendo tale esposizione aver luogo negli spazi o nelle bacheche riservate al C.O.A.: ciò consente più ampia informazione laddove è più frequente l'accesso agli avvocati senza possibilità di confusione con altre comunicazioni anche non istituzionali.
5. Al fine di evitare dubbi circa la corretta individuazione dei titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo, sarebbe opportuno aggiungere una nuova disposizione (art. 4bis) dal seguente tenore:  
*"Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultino iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo art. 6".*
6. Con riferimento all'art. 7, recante disposizioni in materia di "Formazione delle liste":
- Si propone la modifica del comma 2 come segue:  
*"Quando in una lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili. Quando in una lista vi è la rappresentanza di entrambi i generi, ed il numero dei componenti della lista è inferiore a quello degli eligendi, rimane comunque fermo nell'ambito del medesimo genere il limite massimo dei due terzi".*



Ciò porta alla necessità di rettificare anche il comma 5 dell'art. 9 secondo quanto si osserverà di seguito.

7. Con riferimento all'art. 8, appare opportuno prevedere che il Presidente e il Segretario del C.O.A. possano delegare le loro funzioni di Presidente e segretario della Commissione elettorale.
8. Con riferimento all'art. 9 recante disposizioni in materia di "schede elettorali ed espressione del voto":
  - pare preferibile una formulazione che espliciti l'ammissibilità di espressioni di voto anche in numero inferiore ai due terzi ed in tale prospettiva sarebbe utile modificare l'art. 9 c. 5 come segue:  
*"Nella sola ipotesi di voto destinati ai due generi le preferenze possono essere espresse sino ad un numero pari a quello complessivo dei componenti da eleggere fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere".*
  - Con riferimento al comma 4, ed alla luce della disposizione dell'art. 28 secondo comma Legge 247/2012 che prevede che sia il regolamento a disciplinare la formazione delle liste, oltre al voto individuale, che è espresso con l'indicazione del nome e del cognome del singolo candidato, può essere ammessa la modalità di espressione di voto anche a favore di una lista. Dovrebbe quindi introdursi una disposizione del seguente letterale tenore:  
*"La scheda reca l'elenco in ordine alfabetico, o eventualmente secondo la lettera sorteggiata dalla Commissione Elettorale previa delibera del C.O.A., di tutti i candidati e quello delle liste secondo l'ordine di presentazione recanti a fianco ognuno una casella da contrassegnare per l'espressione di voto.*  
*L'espressione di voto avviene barrando la casella posta a fianco del nominativo degli avvocati candidati o della lista; in tale ultima ipotesi il voto attribuito alla lista sarà computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista.*  
*Sono nulle le espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale nonché quelle recanti l'indicazione di più liste".*
  - In ipotesi di inserimento del testo su esposto il secondo comma dell'art. 9 del regolamento ministeriale andrebbe quindi modificato in ragione della nuova previsione e delle possibili e diverse modalità di predisposizione delle schede elettorali.
9. Con riferimento all'art. 10, recante disposizioni in materia di "seggio elettorale":
  - pare preferibile utilizzare, anziché quella di Tribunale, l'espressione "Ufficio Giudiziario" presso il quale è costituito il C.O.A. posto che non in tutti i Fori la sede del C.O.A. è presso l'edificio che ospita il Tribunale.
10. Con riferimento all'art. 11, recante disposizioni in materia di "operazioni di voto":

La puntuale verbalizzazione di tutte le operazioni, e quindi anche delle modalità di conservazione delle schede, risponde ad esigenza di completezza di informazione e di trasparenza a tutela della regolarità delle votazioni e del diritto di ogni iscritto di avere piena cognizione di quanto accaduto. Ciò al fine di agevolare l'attività istruttoria in caso di contestazioni che, come insegna la giurisprudenza, possono venire tanto più facilmente risolte quanto più accurato è il resoconto delle operazioni elettorali. Si propone quindi di mantenere la verbalizzazione puntuale di tutte le operazioni di voto (dalla delibera di indizione delle elezioni sino allo scrutinio delle schede ecc...), con l'indicazione di tutti i votanti e che la stessa avvenga barrando i nominativi su di un elenco precompilato di tutti gli aventi diritto al voto da allegarsi al verbale.
11. Con riferimento all'art. 13, recante disposizioni in materia di "scrutinio delle schede":
  - Dovrebbe prevedersi non solo l'ipotesi di omonimia di candidati (cui l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita) ma anche quella tra candidati e non candidati. Va poi anche previsto che il voto attribuito ad un "non candidato" non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola

preferenza. In relazione al c. 2 lett. d dell'art. 13 pare necessario, per consentire un migliore orientamento dell'elettore in ordine al numero dei voti attribuibili, esplicitare nel regolamento che: *"in caso di espressione di voto in numero pari a quello complessivo dei Consiglieri da eleggere, il numero delle preferenze nell'ambito del genere meno rappresentato non possa essere inferiore al terzo del totale"*. Va poi chiarito, qualora un candidato sia indicato con cognome simile e nome esatto, o cognome esatto e nome simile o unicamente con cognome simile, quali siano i criteri da utilizzare (ovviamente nella sola ipotesi di omonimia con altri candidati). Si propone quindi di inserire le seguenti disposizioni:

*"Qualora un candidato sia indicato con un cognome e/o nome simile, e non vi siano altri candidati di identico cognome, la preferenza sarà attribuita al candidato.*

*Qualora vi siano più candidati aventi identico cognome e nomi diversi la preferenza sarà attribuita:*

*- in caso di indicazione di cognome simile e di nome esatto, avuto riferimento al solo nome;*

*- in caso di indicazione sia di cognome che di nome simili sarà annullata la sola espressione di voto"*.

Le analitiche previsioni proposte forniscono criteri utili per dirimere ogni possibilità di contestazione introducendo indicazioni indispensabili per risolvere situazioni controverse assai ricorrenti alla luce dell'esperienza acquisita dagli Ordini e dal C.N.F. (in occasione, quest'ultimo, dell'attività giurisdizionale quale giudice speciale in materia elettorale).


12. Con riferimento alle stesse finalità di completezza e semplicità di lettura evidenziate al punto n. 1 del presente parere, si raccomanda vivamente l'inserimento della previsione di cui all'art. 28 c. 12 L. 247/2012, che indica il Consiglio nazionale forense quale giudice (speciale) per i reclami in materia elettorale.
13. E' infine necessario prevedere una disciplina transitoria dedicata alle prime elezioni del consiglio dell'ordine di Napoli nord, il cui albo è in corso di formazione, che preveda l'applicazione del regolamento per quanto compatibile.


**Alla luce delle presenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'adozione in via definitiva dello schema di decreto in oggetto, con le osservazioni che precedono.

Roma, 7 agosto 2014

Il Segretario  
Avv. Andrea Mascherin  


Il Presidente  
Prof. Avv. Guido Alpa  




A

Mod. UTILIS-CON



(2014)  
3/4-63  
Dell'Orto

**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 2822/2014

Roma, addì 1 SET. 2014

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**1685/2014**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**MODALITA' DI ELEZIONE DEI  
COMPONENTI DEI CONSIGLI  
DEGLI ORDINI CIRCONDARIALI  
FORENSI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N. \_\_\_\_\_

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

Segretario Generale

Cabinetto dell' On. Ministro

ROMA



Numero 2020/2014 e data 1 SET. 2014



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 agosto 2014

**NUMERO AFFARE 01685/2014**

**OGGETTO:**

Ministero della giustizia.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 7337.U del 20/08/2014 con il quale il Ministero della giustizia ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

**PREMESSO:**

L'intervento normativo in oggetto è necessario in forza del disposto dell'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha



*Consiglio Nazionale Forense*

*Affari Generali  
- c/o gerenti -  
tel. 06.977488 - fax: 06.97748829*

rimesso ad un decreto ministeriale il compito di stabilire le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Riferisce il Ministero precedente rilevando che l'elezione dei componenti del consiglio dell'ordine circondariale deve avere luogo, a norma dell'art. 28, comma 2, della citata legge n. 247 del 2012 (recante " Nuova disciplina della professione forense"), da parte degli iscritti con modalità stabilite in apposito regolamento, adottato secondo la regola prevista per i regolamenti attuativi della legge forense dall'art. 1 della stessa legge.

Gli artt. 25 e 27, comma 1, della citata legge n. 247 stabiliscono rispettivamente che:

- gli iscritti all'ordine circondariale forense sono individuati espressamente come elettorato attivo per dette elezioni, da tenersi secondo le modalità stabilite con il regolamento;
- per l'ordinario rinnovo quadriennale del consiglio le elezioni devono tenersi entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

Stabilisce la norma primaria ( art. 28 l. n. 247/2012), l'obbligo di riparto proporzionale dei consiglieri tra i generi, con rappresentanza minima di un terzo del totale per quello meno rappresentato, e possibilità di esprimere più preferenze nel solo caso le stesse siano destinate ad entrambi i generi; le modalità di composizione delle liste, compresi i casi di sostituzione con garanzia di rispetto delle proporzioni tra i generi; l'esclusione dal voto degli avvocati a

qualsiasi titolo sospesi dall'esercizio della professione.

Il provvedimento in esame è composto di 17 articoli così suddivisi:

- Capo 1°: Disposizioni generali ( artt. 1 e 2);
- Capo 2°: Modalità di svolgimento delle elezioni (artt. da 3 a 15 );
- Capo 3° : Disposizioni finali (artt. 16 e 17).

Il capo 1° reca l'oggetto del regolamento e definizioni utili per la rapida lettura del testo.

L'articolo 3 definisce i compiti del presidente del Consiglio in sede di convocazione dell'assemblea, relativi alla determinazione del numero complessivo dei componenti del consiglio nei termini stabiliti dalla norma primaria del numero minimo di seggi per il genere meno rappresentato; della data di svolgimento delle elezioni. Dette determinazioni sono soggette a pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ordine e a comunicazione al consiglio.

L'articolo 4 regola la convocazione elettorale, costituita da una serie di adempimenti che gravano sul presidente del Consiglio .

L'art. 5 detta le regole della campagna elettorale, che non può svolgersi nel luogo e nel tempo destinato alle operazioni di voto.

L'art. 6 disciplina la presentazione delle candidature, sia individuali che di lista.

L'art. 7 detta le norme per la formazione delle liste, nel numero massimo a quello degli eligendi se rappresentative dei due generi, e con facoltà di candidatura , a pena di decadenza, in una sola lista, che comporta candidatura anche a titolo individuale.

L'art. 8 reca le regole relative alla composizione (con integrazione a seconda delle fasi) della commissione elettorale, alle funzioni affidate alla stessa ed al proprio presidente.

L'art. 9 contempla la predisposizione delle schede elettorali e l'espressione del voto da parte degli aventi diritto.

Gli artt. 10 e 11 disciplinano rispettivamente il seggio elettorale, inteso come il luogo in cui hanno luogo le relative operazioni, e le operazioni di voto, comprensive delle attribuzioni del presidente, dei compiti del segretario, delle operazioni relative alla apertura e chiusura del seggio.

La votazione avviene con sistema elettronico ( art. 12 ), con relative cautele per l'accesso e l'utilizzazione del sistema, per le quali è previsto un referente informatico.

L'art. 13 indica i criteri per la validità e l'attribuzione del voto, comprese le ipotesi di voto nullo od annullato al ricorrere di determinate situazioni.

L'art. 14 chiude il complesso di norme dedicate allo svolgimento delle operazioni di voto, sino alla proclamazione degli eletti ed alla formazione di una prima graduatoria. Una seconda graduatoria è prevista per garantire l'equilibrio tra i generi, laddove non risulti raggiunto il quoziente di un terzo per quello meno rappresentato.

L'art. 15 regola l'eventuale subentro del primo dei non eletti nel rispetto dell'equilibrio di genere, e l'ipotesi di rinnovazione delle operazioni.

Gli ultimi due articoli (16 e 17) riguardano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e di entrata in vigore del regolamento.

Allo stato gli atti contengono, oltre alla relazione ministeriale ad al testo del provvedimento, (senza preambolo.):

- a) analisi tecnico normativa (A.T.N.);
- b) analisi di impatto sulla regolazione (A.I.R.);
- c) la relazione tecnica dell'ufficio del bilancio del ministero della giustizia, che attesta la validità della clausola di invarianza finanziaria recata dall'art. 16 del testo del provvedimento;
- d) il parere, con osservazioni, del Consiglio nazionale forense presso il ministero della giustizia.

Il parere si compone di osservazioni generali e osservazioni riferite alle singole norme.

**CONSIDERATO:**

La sezione, esaminati i documenti in atti, compresi i pareri sopra menzionati, giudica rispondente con le finalità della norma primaria lo schema di regolamento in esame, e ne rileva la sostanziale coerenza ordinamentale, così da esprimere parere favorevole al testo nel suo impianto complessivo.

Giudica altresì di buon interesse per l'amministrazione i numerosi suggerimenti pervenuti dal Consiglio nazionale forense, all'interno di un parere di condivisione delle scelte di fondo del testo, sottolineandone il carattere prettamente attinente al merito operativo delle norme, e quindi utili per l'amministrazione, anche se in linea di



massima parzialmente estranee alla sfera di responsabilità della Sezione.

Merita peraltro attenzione, anche da parte della Sezione, la ricorrente perplessità relativa all'opportunità di una norma transitoria che disciplini le elezioni negli ordini privati del tribunale di riferimento, dovendosi presumere che se ne intenda sancire indirettamente la soppressione;

- ugualmente la sezione ritiene di segnalare, come giuridicamente corrette e pertinenti, le osservazioni del parere del Consiglio nazionale forense così contrassegnate, nel parere dell'organismo:

-a) numero 2, nella quale si suggerisce che con il termine "operazioni elettorali", si intenda l'intero procedimento elettorale, dalla delibera di indizione delle elezioni alla proclamazione degli eletti;

- b) numero 3, che suggerisce di individuare un periodo preciso per la convocazione delle elezioni- tra il 15 novembre e il 30 novembre-, al fine di consentire uniformità di comportamento da parte degli ordini;

-c) numero 5, laddove si suggerisce una nuova disposizione ( indicata nel parere come art. 4 bis), per la corretta individuazione dei titolari dei diritti di elettorato sia attivo che passivo;

-d) numero 8, riferita all'art. 9, comma 5 del testo dell'amministrazione, che inserisce una formulazione che espliciti l'ammissibilità di espressioni di voto anche in numero inferiore ai



due terzi;

-e) tutte le osservazioni ispirate alla finalità dirimere qualsiasi possibilità di contestazione.

Suggerisce la sezione, quale modifica che possa consentire uniformità di condotta per tutti gli ordini, l'indicazione di un preciso periodo temporale tra l'indizione delle elezioni e le operazioni di voto;

la proposizione di una corretta individuazione dei titolari di elettorato attivo e passivo (art. 4 bis);

l'indicazione di un limite di nominativi non superiore ai due terzi degli eligendi quando una lista contenga candidati di un solo genere;


La presa in considerazione di alcune proposte del C.N.F. per prevenire possibilità di contestazioni.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni delineate in motivazione.


L'ESTENSORE

Mauro Zampini



IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

